

TRIBUNALE DI FORLÌ

in composizione collegiale in persona dei seguenti Magistrati:

dott.ssa **Rossella Talia** - *Presidente*

dott. **Danilo Maffa** - *Giudice*

dott.ssa **Valentina Vecchietti** - *Giudice relatore*

pronuncia

SENTENZA non definitiva

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2931 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017

promossa da

AVV. TIZIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Galeotti sito in Via Cenzo Cenni 12, 47010 Galeata (FC), in autodifesa e con il patrocinio dell'avv. Galeotti Walter (*attore*)

nei confronti di

AVV. CAIO, elettivamente domiciliato in Via..., Forlì, presso lo studio dell'avv. Maltoni, rappresentato e difeso dall'avv...., in proprio avv. Caio, dall'avv. ...(*convenuto*)

nei confronti di

AVV. OTTAVIO..., elettivamente domiciliato in Via..., presso il proprio studio, esercente in autodifesa (*convenuto*)

nei confronti di

PROF.FILANO, elettivamente domiciliato in Forlì, Via Biondini 1 secondo piano, presso lo studio dell'avv...., rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Pacitti (*convenuto*)

DR. MEVIO (*convenuto contumace*)

in punto a: *Altri istituti relativi alle successioni*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da verbale di udienza cartolare del 22 dicembre 2021 e dunque

Per Tizio:

«Voglia il Tribunale di Forlì, *contrariis reiectis*: Nel merito della causa relativa all'eredità di X, ove non accolta la domanda iper-pregiudiziale di separazione dei processi e delle cause; • in linea pregiudiziale: - DICHIARARE Caio, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Giustizia UE (come richiesto in atti) stante il denunciato vuoto normativo, in caso di esito vittorioso della remissione, IMMERITEVOLE di succedere a X, dichiarandone l'indegnità; • in linea subordinata ed in accoglimento della fondata proposta ex art. 801 c.c. per l'ingiuria grave alla madre e per la lesione della di lei memoria: - DICHIARARE tenuto e condannare Caio alla restituzione alla

massa ereditaria (ed allo scrivente *pro quota*) delle donazioni ricevute dalla madre come evidenziate in atto di citazione (da pag. 122 a pag. 124) da intendersi totalmente ritrascritte; • in ogni caso e comunque e con riferimento alla posizione espressa da Caio in comparsa di costituzione e negli atti inerenti: - DICHIARARE inammissibile e/o irricevibile e/o improponibile o/e respingere ogni domanda e/o istanza e/o richiesta di Caio siccome inammissibili, prescritte e comunque temerarie e/o radicalmente infondate sia in fatto sia in diritto per le ragioni esposte, così come richiesto dallo scrivente avv. Tizio; • e con riferimento al testamento del 17.06.2007 pubblicato nel 2013: - DICHIARARE la piena validità ed efficacia del testamento olografo di X del 17.06.2007, pubblicato dal notaio dr. Maltoni, in quanto redatto da persona assolutamente capace di intendere e di volere; - DICHIARARE, in ogni caso, che Caio, per le ragioni esposte, NON può impugnare il testamento della madre X per avervi dato esecuzione (art. 590 c.c.; art. 1444 co. 2 c.c.) e ben conoscendo le condizioni della madre; o comunque che Caio non può impugnarlo avendo prestato ampia acquiescenza; • e in linea gradata e nella non creduta ipotesi di annullamento del testamento della *de cuius* del 17.06.2007, come richiesto in sede di *reconventio reconventionis*: - ACCERTARE e DICHIARARE - come rilevato - la validità e l'efficacia del testamento anteriore della *de cuius* del 06.09.2006 pubblicato presso il notaio dr. Giorgio Olivieri; - DICHIARARE ed ACCERTARE e STATUIRE che, per effetto della validità di detto testamento olografo (o di quello anteriore), la quota dell'asse ereditario (*relictum*) di X spettante al sottoscritto Tizio ed ai coeredi in sede divisoria è: a Ottavio: 7/16 dell'asse; a Tizio, Filano e Caio: a ciascuno di essi la quota di 3/16 dell'asse; oppure RICONOSCERE quelle diverse quote nella frazione ritenuta equa, legittima e di giustizia (richiamandosi sul punto l'atto di citazione); • e sulla scorta di tali quote, voglia il Tribunale adito procedere alla DIVISIONE come richiesto dall'attore dopo l'esperimento delle azioni necessarie;

• con riferimento alla lesione dell'onore della genitrice: - CONDANNARE Caio a rifondere lo scrivente per le gravi offese alla madre; - Danno da liquidarsi ex art. 1226 c.c. sulla base dell'Osservatorio sulla Giustizia di Milano nei limiti massimi, tenuto conto dell'aggressione ad una defunta; • ed in ordine all'azione di riduzione inammissibilmente ed irricevibilmente esposta da Caio: - DICHIARARE inammissibile, come eccepito, l'azione di riduzione esperita da parte di Caio, quanto all'asse materno, per difetto di specificazione dei suoi elementi costitutivi, per violazione dell'art. 559 c.c. (non essendo state correttamente indicate le liberalità da aggredire "a ritroso" secondo la previsione normativa) ed altresì per mancata accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario; - DICHIARARE, in ogni caso, inammissibile e/o temeraria detta richiesta di riduzione di Caio (per l'ipotesi in cui venga riproposta) in quanto costui ha omesso di imputare alla sua quota, in maniera peraltro erronea e del tutto decettiva, le reali donazioni dirette e/o indirette e/o le liberalità ricevute dalla madre, che gli fanno superare, in uno con la quota del *relictum* e con le altre liberalità ricevute, la quota di riserva; - DICHIARARE, in stretto subordine rispetto alla questione citata, come Caio abbia comunque ricevuto liberalità dirette e/o indirette e/o atipiche e/o donazioni da parte della madre, come esposto dallo scrivente, che gli hanno fatto già raggiungere la quota riservata;

- RESPINGERE, CONSEGUENTEMENTE, IN LINEA PRINCIPALE OGNI DOMANDA AVVERSARIA DI RIDUZIONE SICCOME INAMMISSIBILE E NON PROVATA;

• ed inoltre e conseguentemente: - DICHIARARE, conformemente all'orientamento incontrastato del giudice di legittimità, la prescrizione decennale dell'azione di simulazione (relativa) avanzata

da Caio quanto alla sola collazione (si ribadisce: collazione) delle presunte liberalità andate a vantaggio di Ottavio, in relazione ai beni immobili compravenduti dall'avv. ...da X, essendo, per le ragioni esposte, decorsi i dieci anni dalle mediazioni avversarie (11.03.2016 e 28.04.2017) rispetto alle date degli atti, come meglio evidenziato in comparsa di risposta; - DICHIARARE inammissibile ed infondata, in fatto od in diritto, ogni azione di Caio;

- e con riferimento all'azione dello scrivente relativamente all'eredità di X: - DICHIARARE che, in ogni caso, in accoglimento di precisa eccezione dello scrivente, Caio deve considerare, in sede di imputazione e/o di riunione fittizia, le liberalità esposte, andate a suo vantaggio e che decettivamente non considera anche perché dimostrano, secondo gli stessi calcoli avversari sull'ammontare della legittima, che il reale ed unico antagonista e cioè Caio non solo ha già raggiunto la quota di legittima disposta dalla legge in suo favore ma deve anche rimborsare somme ed è chiamato a farlo; - DICHIARARE che, come eccepito dallo scrivente, in sede di "imputazione *ex se*" Caio deve considerare anche le donazioni dispensate dalla collazione come la donazione di Madonna di Campiglio, quanto a metà dell'usufrutto, e ciò in quanto la dispensa della collazione non implica automaticamente la dispensa dall'imputazione che è oggetto di specifica richiesta; • accertata la consistenza dell'asse di X nella misura indicata, tenendo conto anche della domanda di revoca per ingratitudine avanzata dallo scrivente avv. Tizio: - ACCERTARE e DICHIARARE le quote di legittima e di riserva; - DISPORRE, come richiesto dallo scrivente attore, la divisione fra i coeredi, con lo scioglimento della comunione, con conseguente assegnazione a titolo di divisione giudiziale, dei cespiti anche in proprietà esclusiva del valore corrispondente alle quote, con riferimento al patrimonio ereditario, siccome descritto, nella sua interezza; - DARE ATTO che in sede divisoria ogni coerede deve imputare e/o collazionare le singole donazioni dirette e/o indirette e/o liberalità ricevute nei termini indicati in narrativa, con esclusione di ogni altra ipotesi in particolare formulata da Caio; - CONDANNARE Caio, per la gestione solitaria degli immobili di Via ..e dell'appartamento/monolocale ...di Madonna di Campiglio, a corrispondere agli altri dividendi, *pro quota*, e dunque alla massa, la somma di € 100.000,00 (diconsi centomila/00) o quella diversa somma, superiore od inferiore, ritenuta di giustizia per le ragioni indicate; - ACCERTARE e DICHIARARE, come richiesto dall'attore,

che la somma di € 144.000,00 (diconsi centoquarantaquattromila/00) o quella diversa somma superiore od inferiore ritenuta di giustizia per il comodato di Via ...di Forlì, fruito da Caio per concessione della madre X deve essere considerato quale liberalità indiretta ai fini della riunione fittizia e della collazione; - ACCERTARE e DICHIARARE che lo scrivente ha diritto allo scioglimento della comunione del descritto compendio immobiliare ereditario nella sua determinata consistenza attuale, relativamente alla propria quota ideale ed indivisa; - DICHIARARE e DISPORRE la divisione giudiziale dei beni descritti attribuendo ad ognuno dei comunisti la sua quota ideale dei beni, ed allo scrivente la quota in particolare indicata, secondo un comodo progetto divisionale da predisporre con l'ausilio di una C.T.U.;

- in ogni caso e comunque: - DICHIARARE inammissibili le domande tutte e le richieste di Caio; - DICHIARARE inammissibili e/o temerarie le seguenti domande di Caio espresse oltre che nelle conclusioni anche nel 'corpo' dell'atto avversario

• • "DOMANDA RICONVENZIONALE VOLTA A SENTIR DICHIARARE L'ESAURIMENTO DELLA DISPONIBILE PER EFFETTO DI LIBERALITÀ PRIMA DEL TESTAMENTO" (P. 8 COMPARSA DI CAIO E CONCLUSIONI);

• • "RICHIESTA AVVERSARIA DI VEDERSI RICONOSCIUTO 1/4 DELL'ASSE DI XSUBORDINATAMENTE AL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI DIVISIONE AGITATE NEL GIUDIZIO DISTINTO AL N. R.G....2017 G.I. VECCHIETTI";

• • "RICHIESTA DI CAIO VOLTA A SENTIR DICHIARARE CHE I BENI DELLA DE CUIUS FACESSERO PARTE DEL *RELICTUM* DI..." (P. 9, P. 39 COMPARSA AVV. CAIO);

• • "RICHIESTA DI CAIO DI SCIOGLIMENTO DELL'ASSE DI ..." (P. 42); • • "RICHIESTA DI RIDUZIONE DI DONAZIONI INDIRETTE E DIRETTE DI ..." (P. 16 COMPARSA DI CAIO); - DARE ATTO che dette domande devono considerarsi inammissibili anche perché Caio non le ha coltivate né comprovate durante tutto il procedimento;

- DICHIARARE inammissibili tutte le restanti domande di Caio, da rigettarsi seccamente con il favore delle spese; • in estremo subordine, si chiede, ma veramente come ultima *ratio*, la vendita degli immobili ove non assegnabili *pro quota*; spese rifuse oltre ad accessori (15% T.F., 4% C.P.A. ed I.V.A. al 22%) da liquidarsi come da notula; - ORDINARE al Conservatore dei RR.II. la cancellazione delle trascrizioni sui beni coinvolti nel presente procedimento. • NON VI È DA ULTIMO ABDICAZIONE ALLE (ULTERIORI) CONCLUSIONI FORMULATE IN ATTO DI CITAZIONE, ANCHE OVE QUIVI NON RITRASCRITTE, SENZA CHE POSSANO DIRSI OPERANTI PRESUNZIONI D'ABBANDONO DI SORTA. In via istruttoria si chiede, *si opus sit*, che il Giudice, ove occorra, previa revoca delle ordinanze del 30 marzo 2020 e del 28 ottobre 2021, voglia compiacersi di ammettere tutte le prove articolate, in particolare quelle indicate nella memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. ed in particolare: • i capitoli di prova orale da 1 a 72 con i testi colà indicati (capitolo per capitolo) a fondamento delle tesi esposte dall'attore; • i testi indicati sono da sentirsi a prova diretta e contraria; • le altre richieste istruttorie articolate nella predetta memoria, incluso l'invito a presentare il rendiconto dei beni amministrati da parte di Caio (immobile di Madonna di Campiglio ed immobile di Bologna, Via ***). Si insiste in ogni altra richiesta istruttoria articolata in atti, vale a dire sia nell'atto di citazione sia nelle memorie senza abdicazioni di sorta. In breve le istanze e le richieste istruttorie sono tutte richiamate, nessuna venendo esclusa».

Per Caio:

«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione, con ogni ulteriore presupposta pronuncia e/o conseguente, e preso atto che lo scrivente non accetta il contraddittorio con riguardo a nuove domande formulate dai coeredi nelle note di conclusioni. In via preliminare di rito:

DISPORRE la riunione della presente causa alla causa .../17 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Forlì, stante le evidenti ragioni di continenza e di economia processuale, sulla considerazione che la causa .../17 R.G. ha per oggetto la divisione giudiziale dell'eredità indivisa dell'avv. ...e della prof.ssa X con tutte le connesse domande quali, in particolare, dichiarazione di simulazione di compravendita e dissimulanti liberalità indirette, riduzione delle disposizioni testamentarie lesive

della legittima, collazione delle donazioni e ulteriori domande così come esposte nell'atto di citazione regolarmente notificato nell'interesse dell' avv. Caio, il cui contenuto viene richiamato integralmente a far parte integrante del presente atto.

In via istruttoria, PORRE LA CAUSA IN RILETTURA per la assunzione dei mezzi istruttori così come articolati nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., con particolare riguardo alle prove orali, esclusi gli interrogatori formali già svolti.

In via pregiudiziale, DICHIARARE inammissibili tutte le domande proposte dall'attore Tizio con atto di citazione regolarmente notificato per indeterminatezza e per violazione dei presupposti di cui all'art. 163 bis c.p.c. per le ragioni esposte.

Nel merito: RIGETTARE - perché manifestamente infondate e costantemente temerarie tutte le domande attoree e dei componenti avv. Ottavio e prof. Filano; CONDANNARE l'attore al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., quantificati nella misura di € 200.000,00 (duecentomila) ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia dal Giudicante al cui equo apprezzamento viene rimessa la liquidazione dei danni ex art. 96 c.p.c.; ACCOGLIERE le domande dello scrivente avv. Caio, procuratore in proprio, proposte nella predetta causa civile .../17 R.G., che vengono di seguito integralmente trascritte a far parte integrante delle seguenti conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. .../17, qui prodotto: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni domanda ed eccezione contraria respinta, previa riunione richiesta in epigrafe, con ogni ulteriore e/o diversa pronuncia presupposta e/o conseguente, con vittoria di spese, competenze, compensi, diritti ed onorari, - revocare per ingratitudine ai sensi dell'art. 801 cod. civ. le donazioni dirette, indirette e liberalità atipiche poste in essere dall'avv... a favore dell'avv. Tizio e dell'avv. Ottavio, come descritte nella parte in fatto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. .../17, per le ragioni di ingiuria grave nei confronti del *de cuius* indicate in atto di citazione, nonché - quanto a Tizio - per continuare ad infangare la memoria di... inventando calunnie mendaci secondo cui il predetto avrebbe costituito un 'trust' per frodare la moglie con cui era in comunione legale, negli anni '90, al fine di alterare la pronuncia giudiziale di una separazione invero mai avvenuta; con l'aggravante che nota contenente diffamazione e calunnia del *de cuius* è stata depositata anche nella causa .../17 R.G., quindi con carenza di pertinenza; - accertare la consistenza dell'asse ereditario dell'avv.... nella misura indicata in narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. .../17 o in quella diversa che risulterà in corso di causa, tenuto conto delle precisazioni e delle domande di cui alla narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. .../17, con riguardo alla necessità della riunione nell'asse ereditario di... anche delle donazioni dirette e indirette effettuate a favore della moglie, previo accertamento della ricorrenza nel caso di specie di effettive donazioni indirette degli immobili menzionati nel par. 3 della parte in fatto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. .../17 da ...a X, e accertare la consistenza dell'asse ereditario della prof.ssa X, nella misura indicata in narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. .../17 o in quella diversa che risulterà in corso di causa, tenuto conto delle precisazioni e delle domande di cui alla narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. .../17, con riguardo alla necessità della riunione all'asse ereditario di X anche delle donazioni dissimulate effettuate a favore di Ottavio, previo accertamento e dichiarazione della simulazione delle compravendite immobiliari descritte nel par. 4.1 della parte in fatto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. .../17, dissimulanti in

verità contratti di donazione, nonché accertare e dichiarare la quota di riserva sui predetti assi ereditari dei *de cuius* spettante all'avv. Caio, nella misura indicata in narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. .../17 o in quella diversa che risulterà in corso di causa, e conseguentemente, ridurre ai sensi degli artt. 553 ss. cod. civ. le porzioni degli eredi legittimi e/o le disposizioni testamentarie e/o le donazioni dirette e/o indirette e/o dissimulate e/o liberalità atipiche anche a favore di terzi - con riferimento all'avv. Tizio e all'avv. Ottavio, nella denegata ipotesi in cui venga rigettata la domanda di revocazione per ingratitudine ex art. 801 cod. civ. svolta in via principale riguardo ad essi -, nella misura necessaria a reintegrare la predetta quota di riserva secondo i criteri di cui agli artt. 558 ss. cod. civ., previo accertamento della ricorrenza di effettive donazioni indirette degli immobili menzionati nel par. 3 della parte in fatto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G./17 da Ottavio a Xe previo accertamento e dichiarazione della simulazione delle compravendite immobiliari poste in essere da X a favore dell'avv. Ottavio, descritte nel par. 4.1 della parte in fatto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. .../17, dissimulanti in verità contratti di donazione;

- disporre la divisione ex art. 713 cod. civ. fra i coeredi del defunto avv...., nato a..., e deceduto in Forlì il 26.12.2016, e della defunta X, nata a ...e deceduta a Forlì..., signori avv. Tizio, avv. Caio, dott. prof. Filano, avv. Ottavio, degli assi ereditari dei predetti *de cuius*, computando, secondo i criteri chiariti nella parte in diritto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G....17, all'asse ereditario dell'avv. ...gli immobili oggetto delle donazioni dirette e/o indirette effettuate dall'avv.... a favore della moglie X, come descritte nella parte in fatto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. .../17, previo accertamento della ricorrenza nel caso di specie di effettive donazioni indirette dei predetti immobili, e/o imputando i predetti beni all'asse ereditario di X, nonché disporre lo scioglimento delle comunioni ereditarie fra i medesimi ex art. 1111 ss. cod. civ. - mediante attribuzione a ciascuno dei condividenti di porzioni di beni corrispondenti al valore delle loro quote, laddove i beni siano comodamente divisibili in natura, salvo conguagli in denaro in caso di ineguaglianza delle quote ex art. 728 cod. civ., oppure, in via subordinata, mediante attribuzione per intero dei beni da dividere al condividente o ai condividenti richiedenti aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza ex art. 720 cod. civ. e con liquidazione in denaro del valore delle quote spettanti agli altri eredi condividenti non richiedenti, oppure ancora mediante vendita all'incanto dei beni ex artt. 720 e 721 cod. civ., con attribuzione del ricavato ai condividenti in proporzione alle rispettive quote loro spettanti; - nella denegata ipotesi di reiezione della predetta domanda di revocazione ex art. 801 cod. civ. proposta nei confronti dell'avv. Tizio e dell'avv. Ottavio, disporre la collazione ex art. 737 ss. cod. civ. delle donazioni dirette e/o indirette e/o dissimulate e/o liberalità atipiche in favore dei coeredi avv. Tizio e avv. Ottavio, previo accertamento e dichiarazione, con riferimento a quest'ultimo, della simulazione delle compravendite immobiliari descritte nella parte in fatto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. .../17, dissimulanti in verità contratti di donazione, e per l'effetto condannare l'avv. Tizio e l'avv. Ottavio, in proprio e/o quali eredi dell'avv.... e della prof.ssa X, a restituire in natura oppure per imputazione ex artt. 746 ss. cod. civ. i beni immobili oggetto delle predette liberalità, per imputazione i beni mobili oggetto delle predette liberalità ex art. 750 cod. civ., ovvero, laddove si tratti di donazioni aventi ad oggetto somme di denaro, provvedendo ai sensi dell'art. 751 cod. civ.;

- disporre in ogni caso la collazione ex art. 737 ss. cod. civ. delle donazioni dirette e/o indirette e/o liberalità atipiche in favore del coerede dott. prof. Filano, come indicate nella parte in fatto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. .../17, e per l'effetto condannare il dott. prof. Filano, in proprio e/o quale erede dell'avv.... e della prof.ssa X, a restituire in natura oppure per imputazione ex artt. 746 ss. cod. civ. i beni immobili oggetto delle predette liberalità, per imputazione i beni mobili oggetto delle predette liberalità ex art. 750 cod. civ., ovvero, laddove si tratti di donazioni aventi ad oggetto somme di denaro, provvedendo ai sensi dell'art. 751 cod. civ.;

- condannare l'avv. Ottavio a corrispondere all'avv. Caio i frutti civili, commisurati alla quota spettante all'avv. Caio, rivenienti dai beni oggetto di donazioni dissimulate da parte di X all'avv...., indicate nel par. 4.1 della parte in fatto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G....17, di cui l'avv. Ottavio ha goduto e gode tutt'ora in via esclusiva dalla data di stipula delle compravendite simulate, quantificati nelle somme che verranno ritenute di giustizia e che risulteranno accertate e provate in corso di causa, previa, se del caso, ammissione di CTU contabile, eventualmente, determinate anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., il tutto dalla data di stipula delle compravendite simulate fino alla riconsegna dei beni o all'imputazione dei medesimi, con maggiorazione della rivalutazione monetaria dei crediti e degli interessi legali dal dovuto al saldo;

- dichiarare l'avv. Tizio e l'avv. Ottavio decaduti dal beneficio di inventario rispetto all'eredità dell'avv.... con ogni conseguenza di legge;

- condannare i coeredi avv. Tizio, dott. prof. Filano, avv. Ottavio, sia in solido sia singolarmente, a rimborsare a Caio ex art. 2028 cod. civ. e art. 2031 cod. civ. le spese eseguite per la cosa comune con riguardo agli appartamenti in comproprietà indivisa ...del Condominio ...di Madonna di Campiglio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- in ogni caso determinare i frutti dei beni e gli interessi sulle somme soggetti a riduzione e/o a collazione anche ex art. 745 cod. civ. previa, se del caso, ammissione di CTU contabile, eventualmente anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., dal giorno dell'apertura della successione al saldo e, conseguentemente, condannare i coeredi e i terzi alla corresponsione dei predetti frutti e/o interessi, con interessi sui frutti ed in ogni caso maggiorazione della rivalutazione monetaria, nella misura che sarà determinata in corso di causa a favore dell'avv. Caio secondo la quota ereditaria di sua spettanza nonché a presentare il rendiconto; - condannare i convenuti alla integrale rifusione di compensi, spese, competenze e/o onorari del presente giudizio (oltre al rimborso delle spese generali), nella misura massima di legge".

DICHIARARE

- in accoglimento di domanda riconvenzionale espressamente formulata e proposta in tal senso, anche ai sensi degli artt. 554 ss. cod. civ. e delle conseguenti riduzioni - che la *dante causa* prof. ssa X, al momento della redazione del testamento olografo del 6 settembre 2006 e al momento della presunta redazione del testamento olografo del 17 giugno 2007, aveva già disposto della quota disponibile mediante donazioni a terzi e al figlio coerede avv. Ottavio, il quale, conseguentemente, aveva già ricevuto in forma di liberalità (seppure dissimulata da compravendita simulata) donazioni che ampiamente esaurivano la disponibile della *de cuius*, quindi beneficiando di liberalità che non solo hanno "coperto" integralmente la disponibile considerate le liberalità ai terzi, ma hanno inciso rilevantemente sul monte legittime e quindi sulla quota di legittima dell'odierno attore

riconvenzionale, anche per gli effetti degli artt. 555 ss. cod. civ. e delle conseguenti riduzioni; DICHIARARE - parimenti in accoglimento di domanda riconvenzionale espressamente formulata e proposta in tal senso che l'avv. Ottavio ha ricevuto liberalità che, oltre ad assorbire la disponibile, ledono la quota di legittimario dell'avv. Caio e/o determinano che il testamento del 6 settembre 2006 e il testamento del 17 giugno 2007, ove ritenuto valido, sono invalidi e/o inefficaci e/o comunque impugnabili per avere la *de cuius* - ove disposto - effettuato disposizione di una parte disponibile che aveva già largamente impegnato; DICHIARARE - parimenti in accoglimento di domanda riconvenzionale espressamente formulata e proposta in tal senso che le quote di ciascun coerede sono pari ad 1/4 (ovvero 4/16), adottando tutti i consequenziali provvedimenti affinché le quote siano riportate nei termini soprariportati;

DARE ATTO che la presente domanda riconvenzionale viene formulata in via subordinata condizionalmente al mancato accoglimento della domanda principale attinente all'appartenenza dei beni della prof.ssa X all'asse ereditario dell'avv...., fatta eccezione per gli immobili in comproprietà al 50% unitamente al fratello ...;

CONDANNARE i coeredi in proporzione alle rispettive quote - parimenti in accoglimento di domanda riconvenzionale espressamente formulata e proposta in tal senso - al rimborso a Caio di tutte le bollette, le utenze, le spese condominiali, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di arredo dell'appartamento ...di Madonna di Campiglio sostenute durante l'uso promiscuo dell'immobile dalla data di apertura della successione fino al luglio 2016 quando i coeredi hanno imposto a maggioranza la amministrazione di...;

ACCERTARE E DICHIARARE - in accoglimento di espressa formulata e proposta - la decadenza, ai sensi dell'art. 802 cod. civ., e la prescrizione, ai sensi di tutte le norme applicabili in materia, della domanda di presunta ingratitudine per i fatti infondatamente posti a carico dell'avv. Caio nei confronti della madre X; fatti falsamente infondati in forza di impostazione temeraria della domanda ma, comunque, oggetto di decadenza e prescrizione che vengono formalmente eccepiti. ACCERTARE E DICHIARARE che Ottavio ha violato l'art. 620 del Codice Civile con riguardo alla mancata presentazione del testamento olografo al notaio per la pubblicazione, appena avuta la notizia della morte del testatore, avendo celato il testamento olografo del 6 settembre 2006 della *de cuius* X, all'epoca già malata ma certamente capace di intendere e di volere, testamento pubblicato l'11 settembre 2018 a cura del notaio ...di Forlì;

ACCERTARE E DICHIARARE che il predetto Ottavio ha violato ogni dovere di lealtà e probità per aver pubblicato tardivamente il testamento olografo di X del 17 giugno 2007 nell'anno 2013, celando, nell'occasione, il testamento del 6 settembre 2006 e determinando le condizioni per la impugnativa - proposta con atto di citazione per la causa civile n. .../17 R.G., relativa alla divisione dei compendi ereditari di ...e X - stante le condizioni di incapacità a testare della predetta X due mesi prima dell'*exitus*; per aver omesso, a fronte dell'impugnativa del predetto testamento olografo del 17 giugno 2007 di dar conto al Giudice e allo scrivente attore impugnante il predetto testamento del 17 giugno del 2007, dell'esistenza di altro testamento - di cui erano a conoscenza anche gli altri due coeredi, certamente Tizio che ne ha fatto per primo produzione mediante deposito ai sensi dell'art. 87 disp. att. - datato 6 settembre 2006, determinando, in tal modo, l'erroneo convincimento del Giudice e dello scrivente coerede circa l'esistenza dell'unico testamento del 17 giugno 2007, provvedendo in assoluta malafede e con violazione di ogni dovere di lealtà e probità a istruire la

causa con riguardo al testamento del 17 giugno 2007 - ritenendolo a lui più favorevole del testamento 6 settembre 2006 - sì che il G.I. ha ammesso prove per interrogatorio formale e per testi con riguardo alle condizioni mentali di Xil 17 giugno 2007; ACCERTARE E DICHIARARE che la produzione del testamento olografo del 6 settembre 2006 - nullo, invalido e inefficace per le ragioni già espresse circa l'intervenuta integrale disposizione della propria disponibile da parte di X, peraltro capace nel settembre 2006 - in corso della presente causa...17 R.G. a mezzo *reconventio reconventionis* è comportamento processuale sanzionabile sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte, *ex plurimis* Cass Civ., 12.09.2003, n. 13427, che così recita: "Ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., la violazione del dovere di lealtà e probità stabilito dall'art. 88 dello stesso codice giustifica, indipendentemente dalla soccombenza, la condanna della parte, che è venuta meno a tale dovere, al rimborso delle spese processuali che l'altra parte ha dovuto sostenere a causa del comportamento illecito. Pertanto non viola il principio della soccombenza il giudice che pone a carico della parte vittoriosa le spese del giudizio, ove accerti - con apprezzamento discrezionale non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato in relazione alla logica e alla realtà processuale - che questo è stato reso necessario dal comportamento tenuto dalla parte vittoriosa in violazione del predetto dovere"; ACCERTARE il concorso di Tizio nella predetta condotta di violazione dell'art. 88 c.p.c. è di manifesta malafede, per aver addirittura depositato copia del predetto testamento 6 settembre 2006 successivamente alla costituzione in giudizio con deposito irrituale; RIGETTARE, in quanto manifestamente infondate e temerarie, tutte le domande ed eccezioni avversarie, con particolare riferimento alle difese, domande ed eccezioni di malafede dell'attore Tizio. Con vittoria di spese e compensi legali e con condanna e risarcimento danni di Tizio, Filano e Ottavio ex art. 96 c.p.c. secondo i parametri dell' Osservatorio di Milano».

Per Filano:

«- DICHIARARE inammissibile e/o respingere ogni domanda, istanza e/o richiesta di Caio, siccome improponibile, prescritta, largamente temeraria e/o radicalmente infondata in fatto ed in diritto; - DICHIARARE la piena validità ed efficacia del testamento olografo di X del 17/06/2017, pubblicato dal notaio Maltoni, in quanto redatto da persona assolutamente capace di intendere e di volere; - DICHIARARE tenuto e CONDANNARE Caio alla restituzione alla massa ereditaria delle donazioni ricevute in vita dalla madre, vale a dire quelle indicate nell'atto di citazione da parte di Tizio; - DICHIARARE in ogni caso che Caio NON può impugnare il testamento della madre X per avervi dato esecuzione (art. 590 c.c.; art. 1444 co. 2 c.c.) e ben conoscendo le condizioni della madre e/o comunque per avervi prestato acquiescenza;

- DICHIARARE ed ACCERTARE che, per effetto della validità di detto testamento olografo, la quota dell'asse ereditario di X spettante ai coeredi in sede divisoria è, per i motivi esposti, la seguente: - a Ottavio: 7/16 dell'asse; - a Filano, Tizio e Caio: a ciascuno di essi la quota di 3/16 dell'asse, ferme, nei confronti di Caio, le domande preliminari di declaratoria di indegnità e/o di revoca per ingratitudine delle donazioni ricevute proposte dall'attore e su cui ci si rimette a giustizia;

- DICHIARARE la divisione giudiziale degli immobili in precedenza descritti nella narrativa attribuendo ad ognuno dei comunisti la sua quota ideale di beni, secondo un comodo progetto divisionale da predisporre con l'ausilio di una C.T.U.;

DICHIARARE la divisione giudiziale dei beni mobili ed in particolare dei gioielli e dei preziosi appartenuti a Xed attualmente in custodia presso le cassette di sicurezza di ...e..., attribuendo ad ognuno dei comunisti la sua quota ideale di beni, secondo un comodo progetto divisionale da predisporre con l'ausilio di una C.T.U.; - In estremo subordine si chiede, ma veramente come ultima *ratio*, la vendita degli immobili all'asta ove non assegnabili. Con refusione delle spese di lite oltre ad accessori di legge (15% T.F., 4% C.P.A. e 22% I.V.A.). In via istruttoria: si chiede, *si opus sit*, che il Giudice, ove occorra, previa revoca dell'ordinanza del 30/03/2020 e del 28/10/2021, voglia ammettere tutte le prove articolate in atti ed in particolare quelle indicate nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 c.p.c. Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. *Salvis iuribus*».

Per Ottavio:

«Nel merito della causa relativa all'eredità della compianta X: Nel merito: - DICHIARARE inammissibile e/o respingere ogni domanda, istanza e/o richiesta di Caio, siccome inammissibile, prescritta, temeraria, carente dei suoi presupposti di legge e di fatto, e/o radicalmente infondata; DICHIARARE la piena validità ed efficacia del testamento olografo di Xdel 17.06.2007, per cui è causa, pubblicato dal notaio dr. Maltoni di Forlì, in quanto redatto da persona assolutamente capace di intendere e di volere; DICHIARARE, in ogni caso, che Caio, per le ragioni esposte, NON può impugnare il testamento della madre Xper avervi dato esecuzione (art. 590 c.c.; art. 1444 co. 2 c.c.) e ben conoscendo le condizioni della madre; o comunque che Caio non può impugnarlo avendovi prestato ampia acquiescenza. Per l'impossibile ipotesi di annullamento del testamento della *de cuius* del 17.06.2007, come espressamente richiesto, in seguito di reperimento dell'antecedente testamento, in sede di *reconventio reconventionis*: - ACCERTARE e DICHIARARE la piena validità e l'efficacia del testamento anteriore della *de cuius* del 6.09.2006, pubblicato presso il notaio dr. Yorge Oliveri; - DICHIARARE ed accertare e statuire che, per effetto della validità di detto testamento olografo (o di quello anteriore, di eguale contenuto), la quota dell'intero ricostruendo asse ereditario di Xspettante al sottoscritto Ottavio ed ai coeredi in sede divisoria è, per i motivi esposti in atti, la seguente: 1) in linea principale, secondo l'insegnamento delle sezioni unite (Cass. SU 13429 e 13524 /2006) e successiva conforme giurisprudenza di legittimità: - a Ottavio: 5/8 (cinque ottavi) dell'asse, dovendo la quota disponibile di X(comprensiva anche di donazione a terzi) accrescersi per effetto della rinuncia all'eredità del coniugeOttavio; - a Tizio, Caio e Filano: 1/8 dell'asse (a ciascuno di essi) ex art. 542 co. 2 c.c., non essendo la quota di riserva, attribuita per testamento, suscettibile di espansione per effetto della rinuncia all'eredità diOttavio, peraltro non menzionato nel testamento; 2) in linea subordinata accademica, sempre per effetto della rinuncia del coniuge della *de cuius*Ottavio (secondo una tesi dottrina, e/o subordinata riportata solo per amore dell'arte): - a Ottavio: 1/2 e cioè la metà dell'asse; - a Tizio, Caio e Filano: 1/6 (a ciascuno di essi); 3) in linea ancor più gradata (ma solo per mera, discorsiva ed ulteriore accademia): - a Ottavio: 7/16 dell'asse; - a Tizio, Filano e Caio: a ciascuno di essi (secondo tale criterio) la quota di 3/16 dell'asse. • E sulla scorta di tali quote, così determinate, voglia il Tribunale procedere alla DIVISIONE, previa ricostruzione dell'asse della *de cuius* ai sensi dell'art. 556 c.c. (operazione consistente nel considerare i beni relitti della *de cuius* sommandoli con i beni donati in vita a coeredi e/o terzi, non essendovi - nel caso di specie - debiti); - DICHIARARE, ciò posto, in linea principale inammissibile l'azione di riduzione esperita da parte di Caio per difetto di specificazione dei suoi elementi costitutivi (corretta imputazione *ex se*; errata ricostruzione dell'asse, confuso con quello di Ottavio; ed elementi, dell'asse su cui deve incidere la reintegra), nonché per violazione dell'art. 559 c.c. (non

essendo state correttamente indicate le liberalità) e per tutte le altre ragioni indicate; DICHIARARE inammissibile detta richiesta di riduzione, di Caio in quanto il predetto ha omesso di imputare alla sua quota le reali donazioni dirette e/o indirette e/o liberalità ricevute dalla madre; - DICHIARARE - in stretto subordine, ove mai le azioni di Caio vengano ritenute ammissibili - che Caio ha comunque ricevuto liberalità dirette e/o indirette e/o atipiche e/o donazioni da parte della madre che devono essere computate nella quota sua (*ex pluribus* v. art. 553 c.c.); - DICHIARARE, sempre ove l'azione di riduzione avversaria fosse ritenuta ammissibile, che Caio deve considerare, in sede di imputazione e/o di riunione fittizia, dette liberalità esposte in atti andate a suo vantaggio; e DICHIARARE che egli, in sede di "imputazione *ex se*", agendo egli in riduzione, deve considerare anche le donazioni dispensate dalla collazione come la donazione dell'usufrutto del monolocale di Madonna di Campiglio (v. art. 553 c.c.); - RESPINGERE CONSEGUENTEMENTE, IN LINEA PRINCIPALE, OGNI DOMANDA AVVERSAIA DI RIDUZIONE SICCOME INAMMISSIBILE E NON PROVATA; - DICHIARARE, secondo quanto stabilito dal giudice di legittimità, la prescrizione decennale e/o l'inammissibilità dell'azione di simulazione (relativa) avanzata da Caio se tesa alla sola collazione (attenzione: se tesa alla sola collazione) ereditaria delle presunte liberalità asseritamente ricevute dal sottoscritto, in relazione ai beni immobili compravenduti dal sottoscrittore avv. Ottavio da X, essendo decorsi i dieci anni dalle mediazioni avversarie (11.03.2016 e 28.04.2017) rispetto alle date degli atti. • Per l'ipotesi denegatissima di accoglimento delle pretese di Caio di riduzione, qualora le stesse siano considerate ammissibili, provate e fondate: DICHIARARE valida, operante ed efficace, a favore del sottoscritto Ottavio, la manleva o garanzia fino all'ammontare di € 250.000,00 (doc. 104) rilasciata dall'avv.... padre di Tizio, Caio, Filano e Ottavio, di cui questi sono eredi - in data 15.10.2015 tesa a paralizzare o ridurre le pretese di Caio di riduzione e di collazione, da rigettarsi dunque integralmente quanto ai beni ereditari di X, avendo lo scrivente diritto di prelevare dalla massa di Ottavio le somme occorrenti per rimborsare il predetto coerede; e dovendo l'eredità di... (i cui coeredi sono Caio, Tizio, Filano e Ottavio) manlevare lo scrivente fino all'importo massimo evidenziato; - in tal senso, conseguentemente: Voglia il Tribunale, attesa la validità di detta manleva/garanzia (che vincola tutti i coeredi), DICHIARARE tenuti e CONDANNARE eventualmente ove l'azione di riduzione (o le pretese di collazione) di Caio fossero ritenute fondate, nei limiti dell'eredità beneficiata ex art. 590 c.c. gli eredi di Ottavio (Tizio, Caio, Filano e Ottavio, titolari nominali di 1/4 dell'eredità di quest'ultimo) *pro quota* a garantire/manlevare il sottoscrittore, quale erede di X, dalle conseguenze negative - in termine di perdite patrimoniali - dell'accoglimento delle azioni di riduzione e/o collazione esperite da Caio nei confronti del sottoscritto; - STATUIRE che in ogni caso, quanto agli immobili, si devono considerare, sia come aumento di valore degli stessi, sia come spese per i beni sia ex art. 723 c.c. o in ultimo subordine ex art. 2041 c.c. a favore dello scrivente le opere, i beni e le migliorie - nel loro valore - eseguite dal sottoscritto come descritte negli atti di causa, sia come aumento di valore degli immobili, sia *ex se* considerate, e che il relativo valore deve essere considerato nell'ipotesi denegata di accoglimento delle pretese avversarie anche in sede di resa dei conti; - DICHIARARE che ove mai la predetta manleva/garanzia rilasciata da Ottavio non fosse capiente rispetto all'inammissibile azione di riduzione avversaria - ma lo è - si dovrebbe considerare, ai fini dell'azione di riduzione, proporzionalmente, la quota del *relictum* della *de cuius* spettante al sottoscritto (art. 554 c.c.) e/o comunque, in via gradata il valore delle donazioni dei nipoti ...(art. 555 c.c.) che sono le ultime donazioni della *de cuius* (anche se non aggredibili per difetto, da parte di tutti i coeredi dell'accettazione beneficiata); CON CONSEGUENTE REIEZIONE DI OGNI DOMANDA O

PRETESA DI CAIO CIRCA I BENI IMMOBILI OGGETTO DI DOMANDA O RICHIESTA DI DECLARATORIA DI SIMULAZIONE ED IMMEDIATA CANCELLAZIONE DELLE RELATIVE TRASCRIZIONI; - DICHIARARE che poiché Caio deve valersi *in primis* dell'azione di riduzione al fine della reintegrazione della legittima conferitagli per testamento, non ha interesse ad invocare la RICHIESTA di collazione per le ragioni esposte; e deve comunque in subordine tener conto, per l'ipotesi denegata ed impossibile di "collazione" asseritamente ritenuta operante dei cespiti del sottoscritto (e fermo che l'operatività della riduzione precede l'operatività della collazione), quanto scritto in narrativa della comparsa di risposta a proposito della scelta ex art. 746 c.c., delle migliorie effettuate, e dei frutti; - DARE ATTO che in sede divisoria ogni coerede deve imputare e/o collazionare le singole donazioni dirette e/o indirette e/o liberalità ricevute. • Accertata in tal guisa la consistenza dell'asse di X, tenendo conto eventualmente anche delle domande di revoca per ingratitudine avanzate dall'avv. Tizio a cui lo scrivente dichiara di aderire, ACCERTARE e DICHIARARE - come richiesto - le quote di legittima e di riserva e DISPORRE la divisione fra i coeredi, con lo scioglimento della comunione, con conseguente assegnazione a titolo di divisione giudiziale dei cespiti anche in proprietà esclusiva del valore corrispondente alle quote sopra indicate, con riferimento al patrimonio ereditario, siccome descritto in atti, nella sua interezza; - ACCOGLIERE la domanda dell'attore, cui si aderisce, di condanna di Caio, per la gestione solitaria degli immobili di Via ...a Bologna e dell'appartamento/monolocale ...del Condominio ...di Madonna di Campiglio a corrispondere agli altri dividendi, *pro quota*, e dunque alla massa, la somma di € 100.000,00 o quella diversa somma, superiore od inferiore, ritenuta di giustizia; - ORDINARE a Caio, anche ex art. 723 c.c., l'esatto rendiconto dei canoni percepiti durante la sua gestione ed ammessi da lui stessi quanto all'immobile di Madonna di Campiglio. Voglia il Tribunale tenere di ciò conto o nella formazione del patrimonio ereditario od almeno in sede di determinazione dei conguagli o rimborsi fra i dividendi, ivi compresa la restituzione dei frutti *pro quota* a vantaggio dei dividendi; - ACCERTARE e DICHIARARE quindi definitivamente che lo scrivente ha diritto allo scioglimento della comunione del descritto compendio immobiliare ereditario nella sua determinata consistenza attuale, relativamente alla propria quota ideale ed indivisa; - DICHIARARE e disporre la divisione giudiziale degli immobili in precedenza descritti nella narrativa attribuendo ad ognuno dei comunisti la sua quota ideale di beni, ed allo scrivente la quota in particolare indicata; - DICHIARARE inammissibili le domande tutte di Caio; DICHIARARE inammissibili e/o temerarie, FRA LE ALTRE, le seguenti domande - ove riproposte - di Caio espresse oltre che nelle conclusioni anche nel "corpo" dell'atto avversario: - DOMANDA RICONVENZIONALE VOLTA A SENTIR DICHIARARE L'ESAURIMENTO DELLA DISPONIBILE PER EFFETTO DI LIBERALITÀ PRIMA DEL TESTAMENTO (P. 8 COMPARSA DI CAIO E CONCLUSIONI); - RICHIESTA AVVERSARIA DI VEDERSI RICONOSCIUTO 1/4 DELL'ASSE DI X SUBORDINATAMENTE AL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI DIVISIONE AGITATE NEL GIUDIZIO N. R.G....2017 G.I. VECCHIETTI, ORA SOSPESO; - RICHIESTA DI CAIO VOLTA A SENTIR DICHIARARE CHE I BENI DELLA *DE CUIUS* FACESSERO PARTE DEL *RELICTUM* DI... (P. 9, P. 39 COMPARSA AVV.); - RICHIESTA DI CAIO DI SCIOGLIMENTO DELL'ASSE DI...: *SIC*: PAG. 42 (questione di cui, in questa sede non si è dibattuto); RICHIESTA DI RIDUZIONE DI DONAZIONI INDIRETTE E DIRETTE DI... (P. 16 COMPARSA CAIO); DICHIARARE in ogni caso dette domande inammissibili in quanto non coltivate, né sorrette da allegazione o prova durante l'intera durata del giudizio da parte di Caio e quindi nelle memorie di causa; DARE atto che il valore di queste

domande di Caio è corrispondente al valore dell'asse ereditario di Ottavio e che quindi se ne deve tenere conto ai fini delle spese di lite finali ex art. 91 c.p.c. Dichiarare inammissibili tutte le domande di Caio, con condanna alle spese e condanna ex artt. 96/1-3 c.p.c. ai danni da quantificarsi in corso di causa. - Spese rifuse oltre ad accessori (15% TF, 4% CPA e 22% IVA); ORDINARE, da ultimo, al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione delle trascrizioni effettuate sui beni immobili dell'asse e del sottoscritto; • NON VI È DA ULTIMO ABDICAZIONE ALCUNA ALLE (ULTERIORI) CONCLUSIONI FORMULATE IN COMPARSA DI RISPOSTA O NELLA PRIMA MEMORIA EX ART. 183 C. 6 N. 1 C.C., ANCHE OVE QUIVI IPOTETICAMENTE NON RITRASCRITTE, SENZA CHE POSSANO DIRSI OPERANTI PRESUNZIONI D'ABBANDONO DI SORTA. QUINDI DEVONO QUIVI RITENERSI RITRASCRITTE LE ALTRE CONCLUSIONI DELLA COMPARSA RESPONSIVA ANCHE DIVERSE DA QUELLE *UT SUPRA*. In via istruttoria: si chiede, solo *si opus sit*, che il Giudice, ove occorra, previa revoca dell'ordinanza del 30 marzo 2020 e del 28 ottobre 2021, voglia compiacersi di ammettere tutte le prove articolate, in particolare quelle indicate nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. in particolare sui capitoli da 1 a 78 con i testi colà indicati (capitolo per capitolo). Si insiste in ogni ulteriore istanza e/o richiesta articolata in atti, NESSUNA ESCLUSA. Si insiste - lo si ribadisce - nella richiesta di concessione di un termine per memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c.».

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO (concisa esposizione)

L'avv. Tizio (di seguito anche "l'attore") citava in giudizio avv. Caio, l'avv. Ottavio, il prof. Filano ed il dr. UM (collettivamente detti "i convenuti") per sentire accertata e dichiarata l'indegnità a succedere di Caio, con ordine di immediata restituzione di tutti i beni e dei frutti dalla apertura della successione; per sentire accolta l'azione ex art. 801 c.c. nei confronti di Caio per l'ingiuria grave, intollerabile, reiterata arrecata alla madre X nei termini evidenziati in narrativa, con condanna del predetto convenuto alla restituzione alla massa ereditaria di tutte le donazioni ricevute in vita dalla madre, come dettagliate in atti; per sentire dichiarata la piena validità del testamento olografo redatto da X, in data 17 giugno 2017 successivamente pubblicato dal notaio ..di Forlì, siccome redatto da persona perfettamente in grado di intendere e di volere, dichiarando come assolutamente temeraria l'impugnativa del testamento effettuata da Caio con l'atto di media conciliazione del 28 aprile 2017, condannando Caio al risarcimento all'attore di tutti i danni per le gravi offese rivolte alla madre, al padre e all'attore stesso nell'atto medesimo, liquidando detto risarcimento nell'importo di € 40.000 o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c.; per sentire condannato Caio per la gestione solitaria degli immobili di via ...a Bologna e di Madonna di Campiglio con condanna alla corresponsione alla massa dell'importo di € 100.000,00 o diversa somma ritenuta di giustizia; per sentire ordinato a Caio di provvedere al rendiconto ex art. 263 c.c. dei canoni e delle utilità percepiti quanto ai due canoni evidenziati; per l'accertamento della natura di liberalità indiretta, per la somma di € 144.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, del comodato di via ... concesso dalla madre al figlio Caio ai fini della riunione fittizia; per lo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione all'attore dei beni corrispondenti alla propria quota ideale di comproprietà (pari a 3/16). Il tutto con vittoria di spese.

Allegava l'attore che, in data 20.08.2007, moriva la madre X. La sig.ra X, nella sua giovinezza, aveva conseguito la laurea in lingua e letteratura francese; nel corso degli anni '50, aveva insegnato in varie scuole e licei, per circa una decina di anni, fino a quando concluse con il marito... un patto,

per cui, in cambio della rinuncia della moglie alla carriera di insegnante e della sua deduzione alla famiglia e ai figli, oltre che alla gestione degli affari di famiglia, avrebbe conseguito dal marito diversi emolumenti in denaro. Dal matrimonio nacquero i figli Tizio, Caio, Filano e Ottavio, attuali parti in causa. L'unione coniugale perdurava nel tempo, sino a quando, nell'anno 2005-2006, la sig.ra X apprese di essere affetta da una grave malattia, che la portò, dopo anni di interventi e cure, alla morte, sino al verificarsi della quale, pur nella sofferenza, la *de cuius* rimase sempre lucida, seppure con la riduzione, negli ultimi tempi, della capacità di parlare.

La *de cuius* lasciò un testamento olografo, datato 17 giugno 2007, nel quale nominava eredi i figli Tizio, Caio, Fialno e Ottavio attribuendo a quest'ultimo, oltre alla quota di riserva, la propria quota disponibile. Dell'esistenza del testamento furono da subito resi edotti gli altri eredi, da parte di Ottavio, il quale, tuttavia, attese a pubblicarlo, su richiesta di Caio, in attesa di una definizione delle vertenze fra i fratelli, che tuttavia non arrivò. Così, il testamento fu pubblicato in data 11 gennaio 2013 presso il notaio dr. Marco Maltoni. Puntualizzava l'attore che il convenuto Caio non avrebbe mai contestato detto testamento, dando invece al testamento stesso piena conferma.

Successivamente, in data 26.12.2016, moriva anche il padre e marito della *de cuius*,.... Solo dopo la morte del padre, in data 5 gennaio 2017, il convenuto Caio manifestava la volontà di impugnare il testamento di X, deducendone l'annullabilità. Invece, ad avviso dell'attore, detto testamento sarebbe pienamente valido, in quanto la *de cuius* sarebbe stata pienamente lucida e consapevole al momento della redazione del testamento, dato che la lucidità della *de cuius* non venne mai meno, nonostante la malattia, per ridursi solo dal mese di agosto del 2007, ossia due mesi dopo la redazione del testamento e poco prima della morte. La *de cuius* avrebbe anche partecipato, il 28 luglio 2007, ad una festa per il compleanno della nuora..., e nell'occasione avrebbe anche cantato e conversato con gli altri ospiti. Il testo del testamento sarebbe chiaro e privo di segni di incertezza oltre che logico e concludente nel suo contenuto. L'iniziativa del convenuto Caio di contestazione del testamento sarebbe del tutto temeraria e foriera di responsabilità risarcitoria, per la lesione evidente perpetrata ai danni della madre, del padre e del fratello. Il marito e padre delle parti, ... , visionato il testamento, nel quale non compariva, rinunciava alla eredità, così confermando la validità del testamento stesso. Peraltro, la volontà della *de cuius* di beneficiare il figlio Ottavio sarebbe legata a profonde ragioni ben note alle parti e l'impugnativa del testamento sarebbe comunque coperta da prescrizione quinquennale. Da ultimo, vi sarebbero, da parte di Caio, plurimi atti confermativi di riconoscimento del testamento e delle quote da esso nascenti, specificati in atti.

Deduceva inoltre l'attore che il convenuto Caio sarebbe indegno a succedere; in particolare, l'atto di impugnazione del testamento costituirebbe la manifestazione di una vera e propria avversione nei confronti della madre, con la quale il rapporto era sempre stato conflittuale, anche per una radicalmente diversa visione della vita. Il convenuto Caio avrebbe inoltre propugnato la tesi assurda ed offensiva di ritenere la madre mera intestataria fittizia di beni appartenenti al marito, priva di denaro e di diritti, incapace di risparmiare e priva di conoscenze tecniche e giuridiche, tutte circostanze lontane dalla realtà, come pure avrebbe falsamente dedotto l'incapacità di intendere e volere della madre al momento del testamento. In realtà, la *de cuius* avrebbe lasciato l'insegnamento solo per l'accordo, raggiunto con il marito, che nulla avrebbe a che vedere con la donazione, rientrando invece nell'ambito dell'art. 2034 c.c., e si sarebbe pertanto dedicata alla cura della famiglia ed anche alla gestione degli affari del marito, in particolare del patrimonio immobiliare.

La sig.ra X, in ogni caso, sarebbe stata titolare anche di un proprio patrimonio, indipendentemente dal marito, in comune con i fratelli....

Tanto premesso, l'attore manifestava l'intenzione di proporre: 1) questione di legittimità costituzionale e 2) rinvio pregiudiziale degli atti alla UE in relazione all'art. 463 c.c.

In particolare, in relazione all'art. 3 della Costituzione, l'art. 463 c.c. sarebbe illegittimo nella parte in cui non prevede, qualche causa di esclusione dalla successione, il comportamento dell'erede non precedente ma successivo alla morte del *de cuius*, teso a impedire la realizzazione delle ultime volontà del defunto, in particolare tentando di far ritardare la pubblicazione del testamento, con minacce e blandizie, e poi tentando di contestarne la validità pur nella consapevolezza della perfetta legittimità del testamento stesso. Inoltre, la normativa contrasterebbe anche con la disciplina del Trattato UE e del Trattato sul funzionamento della UE. Tali richieste sono finalizzate alla declaratoria di indegnità a succedere del convenuto Caio rispetto alla madre Ferreira Beatriz Santos.

In subordine, sussisterebbero i presupposti per la revoca per ingratitudine ex art. 801 c.c. delle donazioni ricevute da Caio, per palese mancanza di rispetto, disistima, avversione e mancanza di riconoscenza nei confronti della madre, il tutto come manifestato dalle azioni sopra descritte. Indicava poi in atti precisamente l'attore le donazioni che dovrebbero essere oggetto della revoca. Il contegno del convenuto Caio sarebbe inoltre foriero di responsabilità risarcitoria a suo carico.

Allegava inoltre l'attore che Caio, dopo la morte della *de cuius*, avrebbe gestito solitariamente due appartamenti, siti a Bologna e a Madonna di Campiglio, rispetto ai quali egli dovrebbe rendere il conto della gestione. In particolare, egli avrebbe detenuto l'immobile di Madonna di Campiglio per circa 9 anni, dall'inverno 2007 sino all'inverno primavera del 2016, escludendo gli altri fratelli. Mai vi sarebbe stato alcun comodato per l'immobile in questione, non avendone mai i fratelli detenute le chiavi ed inoltre esse sarebbero state consegnate a Caio dallo stesso Ottavio, e gli altri fratelli avrebbero atteso, invano, il conto della gestione senza ottenere mai il godimento *pro quota* loro spettante dei relativi frutti, spettanti all'attore nella quota dei 3/16, oltre maggior danno ed interessi. Oltre a ciò, il convenuto Caio dovrebbe corrispondere la somma di € 4.424,00 di spese affrontate per nuovi mobili. Per l'immobile di via Valdonica a Bologna, le relative chiavi furono consegnate di propria volontà dal padre... a Caio che le avrebbe detenute sino a settembre 2016.

Il convenuto Caio avrebbe inoltre usufruito del comodato gratuito dell'immobile di via ...da parte della madre. Xe ciò dal 1990 fino al 2002, dovendo così corrispondere alla massa il relativo valore locatizio per € 144.000,00 o diversa somma ritenuta di giustizia, costituendo tale comodato donazione indiretta.

Per quanto riguarda la composizione delle quote ereditarie, secondo Tizio spetterebbero agli eredi rispettivamente le seguenti quote: 7/16 a Ottavio, 3/16 a Caio, 3/16 a Tizio e 3/16 a Filano.

Secondo diversa ipotesi, vista la rinuncia del coniuge, i figli andrebbero considerati come se fossero stati gli unici legittimari, quindi a Ottavio spetterebbe la metà del patrimonio. Secondo ulteriore tesi, accrescendosi la disponibile per la rinuncia del coniuge, spetterebbe invece a Ottavio la quota di 5/8 dell'asse, e agli altri fratelli rispettivamente 1/8. Dovranno inoltre essere considerate le quote

dei beni che, al decesso della *de cuius*, erano in comproprietà fra quest'ultimae..., zio delle altre parti in causa.

Allegava inoltre che il convenuto Ottavio aveva ricevuto alcuni immobili dalla madre, mediante compravendita, precisando che qualsivoglia azione di simulazione volta ad ottenere la collazione di tali beni sarebbe infondata e prescritta.

Allegava inoltre l'attore di avere ricevuto alcune donazioni dalla madre, e precisamente € 200.000,00 in denaro, e n. 2 immobili in Vipiteno.

Allegava ancora che Filano avrebbe ricevuto in donazione denaro e titoli per € 200.000,00 oltre che gli immobili indicati in atti.

Vi furono poi donazioni a favore dei nipoti di X, non suscettibili di riduzione in assenza di accettazione beneficiata e insuscettibili di collazione.

Proseguiva poi l'attore con l'elencazione dei beni facenti parte del *relictum*, prospettando un conteggio delle rispettive quote spettanti agli eredi.

Non si costituiva in giudizio UM, dichiarato contumace alla udienza del 4 luglio 2018.

Si costituiva in giudizio tempestivamente Caio, concludendo per la riunione della presente causa alla causa pendente sub R.G...del 2017, per la declaratoria di inammissibilità delle domande proposte dall'avv. Tizio per indeterminatezza e violazione dei presupposti ex art. 163 bis c.p.c. e nel merito per il rigetto delle domande attoree perché infondate e temerarie con condanna dell'attore al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c. quantificati nella misura di € 200.000,00 o diversa somma ritenuta di giustizia; per l'accoglimento delle domande proposte nella causa civile ... del 2017, precisamente trascritte, relative alla revoca per ingratitudine delle donazioni poste in essere da... e ricevute da Ottavio e Tizio per l'accertamento della massa ereditaria di...e per l'accertamento della massa ereditaria di X, il tutto come indicato in narrativa, per la riduzione delle donazioni effettuate a favore di Tizio e Ottavio, previa declaratoria di simulazione delle relative apparenti compravendite immobiliari, con reintegrazione della legittima lesa del convenuto Caio, per l'annullamento del testamento di X ex art. 591 comma 2 c.c. , per la divisione ex art. 713 c.c. fra i coeredi del defunto avv. ...e della defunta X dei rispettivi assi ereditari previa collazione da parte dei coeredi delle donazioni dirette e indirette e liberalità ricevute come indicate in atti, con condanna di Ottavio Montresor alla corresponsione al convenuto dei frutti civili derivanti dai beni oggetto delle dissimulate donazioni; per la declaratoria di decadenza di Tizio e Ottavio dal beneficio di inventario rispetto all'eredità di Ottavio; per la condanna dei coeredi al rimborso a Caio delle spese sostenute per la cosa comune con riferimento agli appartamenti in comproprietà indivisa al ...del Condominio La Silvana a Madonna di Campiglio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in ogni caso determinando i frutti e gli interessi sulle somme soggette a riduzione o a collazione dalla apertura della successione al saldo con condanna dei coeredi e dei terzi alla corresponsione a Caio del corrispondente importo. Domandava poi accertarsi che Ottavio avrebbe ricevuto, prima della redazione del testamento, liberalità tali da coprire integralmente la disponibile ledendo la legittima di Caio; accertare e dichiarare che le rispettive quote ereditarie ammontano a 1/4 ciascuno, il tutto subordinatamente al mancato accertamento della appartenenza di tutti i beni dell'asse ereditario di X all'asse di..., fatta eccezione per gli immobili in comproprietà

con il fratello UM; condannare i comproprietari al rimborso a Caio di tutte le spese condominiali, per utenze, manutenzione e arredo dell'immobile di Madonna di Campiglio sostenute sino al 2016; accertare e dichiarare la prescrizione e decadenza dalla domanda di presunta ingratitudine per i fatti asseritamente compiuti nei confronti di X ed in realtà mai avvenuti. Il tutto con vittoria di spese.

Il convenuto eccepiva preliminarmente l'inammissibilità delle domande attoree per genericità ed indeterminazione, per indicazione prolissa e confusa di valori immobiliari, indicazione insufficiente dei dati catastali e inserimento di voci relative a presunti crediti successivi alla apertura della successione.

Nel merito, il convenuto contestava parola per parola tutte le allegazioni dell'attore, illustrando ampiamente la corrispondenza intercorsa *inter partes* in ordine alla gestione di beni comuni e alle proposte divisionali in discussione fra le parti e relative ad affermare donazioni effettuate a favore di Ottavio, il quale avrebbe confessato in via stragiudiziale di avere ricevuto in donazione dalla madre beni per oltre due milioni di euro di valore.

Allegava inoltre il convenuto che...avrebbe effettuato a favore della moglie plurime ed importanti donazioni, dirette ed indirette, costitutive praticamente dell'intero patrimonio della *de cuius*. Esse, pertanto, non dovrebbero essere computate al fine della ricostruzione dell'asse della sig.ra X, bensì con riferimento alla ricostruzione dell'asse ereditario del padre. Elencava dunque in particolare il convenuto i beni facenti parte del patrimonio della *de cuius*. Allegava inoltre di avere ricevuto in donazione, unitamente al figlio.. , da parte della sig.ra Ferreira, un appartamento in località...Madonna di Campiglio, con dispensa da collazione esplicitata nell'atto. Inoltre, Elena, figlia dell'attore, riceveva in donazione dalla nonna un appartamento in Cervia. Filano riceveva invece da... due mansarde site a Vipiteno e un appartamento a Trieste.

Il convenuto eccepiva poi che la *de cuius*, avendo svolto solo per alcuni anni l'attività di insegnante per poi abbandonare l'attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia. Non avrebbe risparmiato nulla del suo modesto stipendio e della modestissima pensione di circa € 200,00, che peraltro avrebbe percepito solo dopo un lungo arco temporale in cui la stessa sarebbe stata priva di reddito. In particolare, gli appartamenti di cui ai punti da 1 a 17 e 10 e 11 indicati in comparsa sarebbero frutto di donazioni indirette da parte del marito. L'appartamento di Madonna di Campiglio veniva donato direttamente da... con atto di donazione del 22.11.2001. L'appartamento di via Valdonica a Bologna veniva dapprima donato dalla *de cuius* a Ottavio e poi quest'ultimo lo restituiva a patrimonio della defunta. Tutti gli immobili e i gioielli sarebbero comunque stati acquistati con proventi della attività lavorativa del marito e con denaro di sua esclusiva pertinenza: pertanto essi dovrebbero essere computati nell'asse ereditario di..., e all'uopo il convenuto proponeva precisa domanda oltre che domanda di riduzione delle donazioni dirette e indirette per lesione della quota di legittima.

X avrebbe poi posto in essere ulteriori donazioni, dissimulate come compravendite, a favore di Ottavio. Si tratterebbe in particolare degli atti di compravendita del 1995, del 1996 e del 1999 aventi ad oggetto la nuda proprietà su porzioni di fabbricato condominiale sito in Forlì, corso..., la piena proprietà di immobili siti in Forlì, via ...con terreno agricolo contiguo e la nuda proprietà di un appartamento a Cervia, Milano Marittima. Nella scrittura privata prodotta sub doc. 33, in

particolare, Ottavio ...avrebbe reso dichiarazione confessoria relativamente alla natura di liberalità indirette di tali atti. Dette donazioni, unitamente alle altre donazioni indicate e descritte dal convenuto, dovrebbero essere oggetto di collazione e sarebbero comunque passibili di riduzione per la lesione della legittima di Caio. Alla luce di quanto sopra, deduceva il convenuto che, al momento della redazione del testamento, la testatrice non poteva disporre della quota disponibile, avendo già attribuito, mediante donazione, al figlio Ottavio un valore doppio rispetto alla quota disponibile stessa, ledendo la quota di legittima del convenuto, sì che la quota in realtà di pertinenza di Ottavio sarebbe di 1/4-.

Eccepiva infine il convenuto che il testamento olografo, redatto da X, sarebbe invalido. Esso in particolare sarebbe annullabile ai sensi dell'art. 591 commi 2 e 3 c.c., in quanto redatto dalla *de cuius* in condizioni di incapacità naturale, indotta da spinta psicologica. Le affermazioni dell'attore sul punto, dunque, sarebbero del tutto destituite di fondamento. Opererebbe, pertanto, la successione legittima. Sul punto, eccepiva l'insussistenza di atti confermativi della validità del testamento, in mancanza dei necessari presupposti.

Eccepiva infine l'infondatezza della domanda attorea di indegnità a succedere, avendo la stessa testatrice smentito, contemplando il figlio nel proprio testamento, qualsivoglia contrasto con quest'ultimo, con una sorta di riabilitazione tacita. Inoltre, l'art. 463 c.c. sarebbe norma di stretta interpretazione e tassativa. Del tutto infondata sarebbe poi la domanda di revoca per ingratitudine in quanto priva di fondamento, temeraria e infondata, basata su circostanze non veritiere e contestate, eccependone la decadenza alla luce della disposizione di cui all'art. 802 c.c.

Eccepiva, ancora, il convenuto Caio l'infondatezza della tesi attorea relativa alla riconducibilità del comodato della casa di via ...ad una donazione indiretta, sia in diritto che in fatto. Quanto all'immobile di Madonna di Campiglio, sito nel Condominio La Silvana, esso produrrebbe un utile annuo praticamente azzerato dall'usura dei beni e dalla necessità costante di piccole e grandi riparazioni e manutenzione; invece, il convenuto Caio avrebbe diritto al rimborso di tutte le spese pagate per bollette, utenze e spese condominiali, tenuto conto che l'appartamento sarebbe sempre stato libero e disponibile all'uso promiscuo di tutti, non essendo così invocabile l'art. 723 c.c. o l'art. 263 c.p.c. difettandone i presupposti. Sull'immobile di Bologna, via..., il convenuto Caio contestava di averlo mai avuto in comodato; invece, esso, con il consenso di tutti, sarebbe stato concesso in comodato a.... Contestava infine di avere ricevuto le liberalità indirette imputategli dall'attore. Contestava le asserite donazioni effettuate da Ottavio ...alla madre avendo esse ad oggetto la restituzione di immobili già donati dalla madre stessa.

Si costituiva in giudizio tempestivamente Ottavio, formulando le conclusioni che seguono:

«Voglia il Tribunale di Forlì, *contrariis reiectis*, • pregiudizialmente, qualora non siano dichiarate inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili tutte le domande proposte da Caio nella separata controversia: - RIUNIRE la presente causa con la controversia giudiziale promossa da Caio n. R.G. 1768/17, G.I. Giraldi prossima udienza 15.10.2018, previa separazione in quest'ultima delle cause, da operare avendo riguardo alla sola successione di X; dunque con remissione degli atti al Presidente per la riunione. • Nel merito della causa relativa all'eredità della compianta X: - DICHIARARE inammissibile e/o respingere ogni domanda, istanza e/o richiesta dell'avv. Caio, siccome inammissibile, prescritta, largamente temeraria e/o radicalmente infondata in fatto ed in

diritto per le ragioni esposte, così come richiesto da Tizio; DICHIARARE, in adesione alla domanda dell'avv. Tizio, la piena validità ed efficacia del testamento olografo di X del 17.06.2007, pubblicato dal notaio Maltoni, in quanto redatto da persona assolutamente capace di intendere e di volere; - DICHIARARE, in ogni caso, che, come già evidenziato dall'attore, l'avv. Caio, per le ragioni esposte, NON può impugnare il testamento della madre X per avervi dato esecuzione (art. 590 c.c.; art. 1444 co. 2 c.c.) e ben conoscendo le condizioni della madre; o comunque che Caio non può impugnarlo avendo prestato ampia acquiescenza; - DICHIARARE ed accertare e statuire che, per effetto della validità di detto testamento olografo, la quota dell'asse ereditario di X spettante al sottoscritto Ottavio ed ai coeredi in sede divisoria è, per i motivi esposti, la seguente: 1) in linea principale, secondo l'insegnamento delle sezioni unite (Cass. SU 13429 e 13524 / 2006): - a Ottavio: 5/8 (cinque ottavi) dell'asse; - a Tizio, Caio e Filano: 1/8 (a ciascuno di essi); 2) in linea subordinata: - a Ottavio: 1/2 e cioè la metà dell'asse; - a Tizio, Caio e Filano: 1/6 (a ciascuno di essi); 3) in linea ancor più gradata: - a Ottavio: 7/16 dell'asse; - a Tizio, Filano e Caio: a ciascuno di essi la quota di 3/16 dell'asse.

- E sulla scorta di tali quote, voglia il Tribunale procedere alla DIVISIONE, come richiesto dall'attore, alle cui domande lo scrivente non si oppone; - DICHIARARE inammissibile, come eccepito, (per l'ipotesi in cui venga riproposta in questa sede) l'azione di riduzione esperita da parte dell'avv. Caio, quanto all'asse materno, per difetto di specificazione dei suoi elementi costitutivi, per violazione dell'art. 559 c.c. (non essendo state correttamente indicate le liberalità da aggredire "a ritroso" secondo la previsione normativa) ed altresì per mancata accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario, il che preclude a Caio di aggredire le ultime donazioni ex art. 559 c.c. effettuate dalla *de cuius* a favore dei nipoti Siegfried Ottavio ed Elena Miranda Mello, oltre ovviamente quelle suppostamente anteriori; DICHIARARE in ogni caso inammissibile e/o temeraria detta richiesta di riduzione di Caio (per l'ipotesi in cui venga riproposta) in quanto l'avv. Caio ha omesso di imputare alla sua quota, in maniera peraltro decettiva, le reali donazioni dirette e/o indirette e/o liberalità ricevute dalla madre, che gli fanno superare, in uno con la quota del *relictum* e con le altre liberalità ricevute la quota di riserva; - DICHIARARE inammissibile per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) ogni azione di simulazione ove riproposta da Caio in questa sede, circa i beni compravenduti dai coeredi e dal sottoscritto dalla compianta genitrice X, perché essa non potrebbe approdare ad alcun risultato utile, sia in sede di collazione, sia in sede di riduzione, stante la ridetta mancata accettazione di Caio dell'eredità materna (cioè di X) con il beneficio di inventario; - DICHIARARE, conformemente all'insegnamento incontrastato del giudice di legittimità, la prescrizione decennale dell'azione di simulazione (relativa) avanzata da Caio (ove riproposta) in relazione ai beni immobili compravenduti dal sottoscrittore avv. Ottavio da X, essendo, per le ragioni esposte, decorsi i dieci anni dalle mediazioni avversarie (11.03.2016 e 28.04.2017) rispetto alle date degli atti, come meglio evidenziato *ut supra*; - DICHIARARE inammissibile ed infondata, in fatto od in diritto, ogni azione di Caio. Per l'ipotesi denegatissima di accoglimento delle pretese di Caio di riduzione e/o collazione, che però sarebbe contraria a giurisprudenza pluridecennale: - DICHIARARE valida, operante ed efficace, a favore del sottoscritto, la manleva fino all'ammontare di € 250.000,00 (doc. 97) rilasciata dall'avv. Ottavio all'avv. Ottavio, tesa a paralizzare o quantomeno ridurre le pretese di Caio di riduzione e di collazione, da rigettarsi integralmente; - DICHIARARE che, in ogni caso, in accoglimento di precisa eccezione del sottoscrittore, l'avv. Caio deve considerare, in sede di imputazione e/o di riunione fittizia, le liberalità esposte nel presente atto, andate a suo vantaggio e che singolarmente non considera, anche perché dimostrano, secondo gli stessi calcoli avversari sull'ammontare della

legittima, che egli ha già raggiunto la quota di legittima disposta dalla legge in suo favore (1/8 cioè un ottavo dell'asse materno); - DICHIARARE che, come eccepito dallo scrivente, in sede di "imputazione *ex se*", Caio deve considerare anche le donazioni dispensate dalla collazione e ciò in quanto la dispensa dalla collazione non implica automaticamente la dispensa dall'imputazione. • Accertata la consistenza dell'asse di X nella misura indicata, tenendo conto anche delle domanda di revoca per ingratitudine avanzate dall'avv. Tizio a cui lo scrivente dichiara di aderire *in toto*, ACCERTARE e DICHIARARE le quote di legittima e di riserva, DISPORRE - come richiesto dall'attore - la divisione fra i coeredi, con lo scioglimento della comunione, con conseguente assegnazione a titolo di divisione giudiziale dei cespiti anche in proprietà esclusiva del valore corrispondente alle quote, con riferimento al patrimonio ereditario, siccome descritto, nella sua interezza; - Voglia il Tribunale tener conto, per l'ipotesi denegata ed impossibile di collazione dei cespiti del sottoscritto, quanto scritto in narrativa a proposito della scelta ex art. 746 c.c., delle migliorie effettuate, e dei frutti; - DARE ATTO che in sede divisoria ogni coerede deve imputare e/o collazionare le singole donazioni dirette e/o indirette e/o liberalità ricevute nei termini indicati in narrativa, con esclusione di ogni altra ipotesi in particolare formulata da Caio; - ACCOGLIERE la domanda dell'attore, cui si aderisce, di condanna dell'avv. Caio, per la gestione solitaria degli immobili di Via Valdonica 14 a Bologna e dell'appartamento/monolocale ...di Madonna di Campiglio a corrispondere agli altri condividenti, *pro quota*, e dunque alla massa, la somma di € 100.000,00 o quella diversa somma, superiore od inferiore, ritenuta di giustizia; - ACCERTARE e DICHIARARE, come richiesto dall'attore, che la somma di € 144.000,00 o quella diversa somma superiore od inferiore ritenuta di giustizia per il comodato di Via ...di Forlì, fruito da Caio per concessione della madre X deve essere considerato quale liberalità indiretta ai fini della riunione fittizia; - ACCERTARE e DICHIARARE che lo scrivente ha diritto allo scioglimento della comunione del descritto compendio immobiliare ereditario nella sua determinata consistenza attuale, relativamente alla propria quota ideale ed indivisa; - DICHIARARE e disporre la divisione giudiziale degli immobili in precedenza descritti nella narrativa attribuendo ad ognuno dei comunisti la sua quota ideale di beni, ed allo scrivente la quota in particolare indicata, secondo un comodo progetto divisionale da predisporre con l'ausilio di una C.T.U. • In estremo subordine, si chiede, ma veramente come ultima *ratio*, la vendita degli immobili. - Spese rifuse oltre ad accessori (15% T.F., 4% C.P.A. e 22% I.V.A.)».

Precisava Ottavio, aderendo alle difese del fratello di avere sin dalla data della morte notiziato gli altri eredi della presenza del testamento e di avere proceduto alla pubblicazione dopo che i tentativi di accordo non andarono a buon fine. L'impugnativa del testamento da parte di Caio sarebbe dunque del tutto temeraria in quanto del tutto tardiva ed inefficace, essendogli da tempo nota l'esistenza del testamento ed avendo egli nelle more provveduto a ratifiAntonino. Il testamento sarebbe comunque pienamente valido ed efficace e redatto da persona pienamente nel pieno delle proprie facoltà mentali, il tutto come emergerebbe dagli atti e dalla documentazione medica allegata. Evidente sarebbe dunque la mala fede di Caio, il quale, peraltro, avrebbe dato conferma o convalida tacita al testamento, per avervi dato esecuzione con sostanziale acquiescenza al testamento stesso. Del tutto false sarebbero poi le dichiarazioni allegate agli atti di causa da parte del convenuto Caio

Le quote di partecipazione ereditaria dovrebbero essere determinate alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per cui la rinuncia paterna accrescerebbe la quota

disponibile sì che al convenuto Ottavio spetterebbero i 5/8 dell'asse materno, ovvero, in via subordinata gradata, la quota di 1/2 dell'asse ovvero ancora 7/16 secondo il criterio classico seguito anche dal notaio.

Elencava poi il convenuto Ottavio i beni facenti parte del *relictum*, indicati nella denuncia di successione. Apparterebbero all'asse ereditario anche gli immobili siti in Vipiteno, intestati a Caio, in quanto acquistati con denaro di Xricavato dalla vendita di un appartamento a Cervia. Inoltre, Ottavio avrebbe effettuato due donazioni immobiliari a favore della madre, i cui valori dovrebbero essere conteggiati a favore di Ottavio.

Quanto a titoli e denaro, essi vennero spartiti su accordo delle parti in quote uguali, di € 200.000,00 ciascuna.

Sussisterebbe obbligo di rendiconto di Caio relativamente ai due immobili di Bologna e Madonna di Campiglio, gestiti in solitaria e senza consentire agli altri fratelli di fruirne e pari obbligo del convenuto di consegnare agli altri eredi della rispettiva quota dei frutti ricavati dagli immobili stessi. Inoltre, non sussisterebbe prova alcuna dell'effettuazione, da parte di Caio, di migliorie negli appartamenti di via ...a Bologna e di Madonna di Campiglio. Sul comodato fruito da Caio, aderiva alla posizione dell'attore come pure sulla non collazionabilità o riducibilità delle donazioni effettuate a terzi non eredi. Del tutto inammissibile sarebbe poi la domanda di riduzione espletata da Caio per difetto di accettazione con beneficio di inventario e per difetto di specificazione dei necessari elementi costitutivi.

Relativamente agli immobili ceduti con atti di compravendita da parte della *de cuius* al convenuto Ottavio., quest'ultimo eccepiva la prescrizione della azione di simulazione. Procedeva poi con l'elencazione delle donazioni e liberalità ricevute per sé e dagli altri eredi in vita della *de cuius*, prospettando infine diverse ipotesi divisionali.

Nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese di Caio il convenuto Ottavio. invocava a proprio vantaggio la manleva/garanzia paterna di € 250.000.

Sulla richiesta di revoca delle donazioni a Caio per ingratitudine, aderiva a quanto dedotto dall'attore.

Si costituiva infine in giudizio Yorge Z. tempestivamente, formulando le seguenti conclusioni:

«- RIUNIRE la presente causa con la causa R.G. n. 1768/17, G.I. Giraldi, prossima udienza 15/10/2018. Quanto all'eredità della compianta X: - DICHIARARE inammissibile e/o respingere ogni domanda, istanza e/o richiesta di Caio, siccome improponibile, prescritta, largamente temeraria e/o radicalmente infondata in fatto ed in diritto; - DICHIARARE la piena validità ed efficacia del testamento olografo di Xdel 17/06/2017, pubblicato dal notaio Maltoni, in quanto redatto da persona assolutamente capace di intendere e di volere; - DICHIARARE tenuto e CONDANNARE Caio alla restituzione alla massa ereditaria delle donazioni ricevute in vita dalla madre, vale a dire quelle indicate nell'atto di citazione da parte di Tizio; - DICHIARARE in ogni caso che Caio NON può impugnare il testamento della madre Xper avervi dato esecuzione (art. 590 c.c.; art. 1444 co. 2 c.c.) e ben conoscendo le condizioni della madre e/o comunque per avervi prestato acquiescenza; - DICHIARARE ed ACCERTARE che, per effetto della validità di detto testamento olografo, la quota dell'asse ereditario di Xspettante ai coeredi in sede divisoria è, per i

motivi esposti, la seguente: - a Ottavio: 7/16 dell'asse; - a Filano, Tizio e Caio: a ciascuno di essi la quota di 3/16 dell'asse, ferme, nei confronti di Caio, le domande preliminari di declaratoria di indegnità e/o di revoca per ingratitudine delle donazioni ricevute proposte dall'attore e su cui ci si rimette a giustizia; - DARE ATTO che Caio ha ottenuto dalla madre ben più di quanto gli spettasse; - ACCERTARE e DICHIARARE che Filano ha diritto allo scioglimento della comunione del descritto compendio immobiliare ereditario - ivi compresi i beni che eventualmente Caio dovrà restituire per effetto delle proposte domande di revoca per ingratitudine - nella sua determinata consistenza attuale, relativamente alla propria quota ideale ed indivisa (3/16); - DICHIARARE la divisione giudiziale degli immobili in precedenza descritti nella narrativa attribuendo ad ognuno dei comunisti la sua quota ideale di beni, secondo un comodo progetto divisionale da predisporre con l'ausilio di una C.T.U.; - DICHIARARE la divisione giudiziale dei beni mobili ed in particolare dei gioielli e dei preziosi appartenuti a Xed attualmente in custodia presso le cassette di sicurezza di Annette Henschel e Francesca La Placa, attribuendo ad ognuno dei comunisti la sua quota ideale di beni, secondo un comodo progetto divisionale da predisporre con l'ausilio di una C.T.U. - In estremo subordine si chiede, ma veramente come ultima *ratio*, la vendita degli immobili all'asta ove non assegnabili. Con refusione delle spese oltre ad accessori (15% T.F., 4% C.P.A. e 22% I.V.A.). Si invoca una C.T.U. circa la consistenza attuale degli immobili. Si invoca una C.T.U. altresì per la formazione di un comodo progetto divisionale».

Il convenuto Jorge Z. aderiva alle difese attoree in ordine alla validità del testamento della *de cuius*.

Sulla ripartizione delle quote, il convenuto aderiva alla prospettazione del notaio e dunque 7/16 a Ottavio Montresor e 3/16 agli altri. Provvedeva poi alla elencazione dei beni facenti parte del *relictum*.

Aderiva a quanto dedotto da Antonino Z. circa la gestione solitaria da parte di Caio del bene di Madonna di Campiglio e di via ...a Bologna. Del pari condivideva la posizione dell'attore sul comodato di via Eccepiva ancora la non riducibilità delle donazioni effettuate a terzi. Espletava poi l'elencazione dei beni da imputare per collazione alla massa, domandandone la divisione.

Si precisa che la presente causa ha ad oggetto, essenzialmente: i) l'accertamento della composizione dell'asse ereditario della *de cuius X*; ii) la determinazione della natura della delazione ereditaria, se testamentaria o legittima; iii) l'identificazione degli eredi e della natura ed entità delle rispettive quote; iv) la trattazione delle domande di riduzione/collazione/revoca delle donazioni comunque afferenti a beni relativi all'asse ereditario di X; v) la conseguente divisione dell'asse di X.

Devono al contrario ritenersi e dichiararsi inammissibili le domande riconvenzionali che riguardano l'asse di..., in quanto non pertinenti al presente giudizio, trattandosi di assi ereditari distinti, tanto più che nessuno dei due coniugi, di fatto, fu erede dell'altro, il primo in quanto rinunciante (cfr. doc. 22 fascicolo parte attrice), la seconda poiché premorta.

Pertanto, devono dichiararsi inammissibili le seguenti domande riconvenzionali di Caio:

"- revocare per ingratitudine ai sensi dell'art. 801 cod. civ. le donazioni dirette, indirette e liberalità atipiche poste in essere dall'avv.... a favore dell'avv. Tizio e dell'avv. Ottavio;

- accertare la consistenza dell'asse ereditario dell'avv..... nella misura indicata in narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G....17;
- accertare e dichiarare la quota di riserva sui predetti assi ereditari dei *de cuius* spettante all'avv. Caio, nella misura indicata in narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G....17 o in quella diversa che risulterà in corso di causa, e conseguentemente, ridurre ai sensi degli artt. 553 ss. cod. civ. le porzioni degli eredi legittimi e/o le disposizioni testamentarie e/o le donazioni dirette e/o indirette e/o dissimulate e/o liberalità atipiche (con riferimento alla successione di Ottavio);
- disporre la divisione ex art. 713 cod. civ. fra i coeredi del defunto avv. Ottavio;
- disporre la collazione ex art. 737 ss. cod. civ. delle donazioni dirette e/o indirette e/o dissimulate e/o liberalità atipiche in favore dei coeredi avv. Tizio e avv. Ottavio (con riferimento al *de cuius* Ottavio);
- disporre in ogni caso la collazione ex art. 737 ss. cod. civ. delle donazioni dirette e/o indirette e/o liberalità atipiche in favore del coerede dott. prof. Filano (con riferimento al *de cuius* Ottavio);
- dichiarare l'avv. Tizio e l'avv. Ottavio decaduti dal beneficio di inventario rispetto all'eredità dell'avv. Ottavio con ogni conseguenza di legge".

Tanto premesso, deve essere ancora una volta disattesa la richiesta di riunione alla presente causa della causa .../17 R.G., non sussistendone i presupposti, trattandosi come si è visto di due successioni distinte.

Deve essere parimenti disattesa, sempre in via preliminare, l'eccezione di Caio relativa alla asserita inammissibilità per indeterminatezza dell'atto di citazione, giacché i punti controversi fra le parti appaiono chiari ed evidenti ed il contraddittorio pare essersi esaurientemente spiegato su tutti i punti oggetto di vertenza.

Occorre a questo punto interrogarsi sulla natura della delazione ereditaria di X, se testamentaria o legittima. A tale proposito, quanto alla domanda di annullamento del testamento del 17 giugno 2007, Caio non ha riprodotto tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni, allegando anzi di non avere più interesse a coltivarla. Scrive, in particolare, Caio in sede di memoria di replica: "Si ribadisce come lo scrivente abbia proposto un'azione giuridicamente fondata e ammissibile in punto di invalidità di quello che è risultato il secondo testamento anteriormente pubblicato rispetto al precedente datato 6 settembre 2006 ma pubblicato solo l'11 settembre 2018. È evidentemente sopravvenuta, in capo all'avv. Caio, una carenza di interesse a coltivare la domanda di annullamento del successivo testamento della prof.ssa X del 17 giugno 2007. Infatti, quand'anche venisse accolta l'azione di annullamento del testamento del 17 giugno 2007 della prof.ssa X, rimarrebbe la disposizione *mortis causa* del precedente testamento, che istituisce eredi i quattro figli nella legittima, lasciando la disponibile al figlio Ottavio. Più precisamente la declaratoria di annullamento del secondo testamento non gioverebbe allo scrivente avv. Caio, posto che verrebbe in considerazione il testamento precedente taciuto in malafede da Ottavio per molti anni. La denegata declaratoria di validità del secondo testamento ancora non muterebbe situazione, posto che la revoca tacita del testamento ricorre quando le disposizioni del testamento successivo sono incompatibili con quello precedente, a mente dell'art. 682 cod. civ., ipotesi che non si verificherebbe

nel caso di specie, giacché la prof.ssa Xin entrambi i testamenti avrebbe istituito eredi i quattro figli per la legittima, lasciando la disponibile al figlio Ottavio ".

Sulla sorte anche processuale di detta domanda, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "La cessazione della materia del contendere - che ben può essere dichiarata anche in sede di giudizio di legittimità - postula la composizione della lite ed il venir meno, in forza di un accadimento o fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio. La situazione, in tal modo determinatasi, di perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto deve essere chiaramente riconosciuta ed ammessa da tutte le parti interessate, a meno che non sia stata rinunciata l'azione in senso sostanziale, con radicale conseguente eliminazione della controversia" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 576 del 21/01/1994). Nel caso di specie, è evidente che vi è stata rinuncia alla azione in senso sostanziale, per espressa affermazione di Caio, e che tale rinuncia deve essere accertata e dichiarata, mentre non vi sono i presupposti per la cessazione della materia del contendere. La regolamentazione delle spese, in ogni caso, verrà effettuata in sede di decisione definitiva.

Pertanto, posto che la validità del testamento non è più in discussione, deve accertarsi e dichiararsi che la successione di X, deceduta in Forlì il 20.08.2007, si è aperta in forza del testamento olografo datato 17 giugno 2007 e pubblicato in data 11 gennaio 2013 presso il notaio dr. Maltoni di Forlì (doc. 19, 21 fascicolo parte attrice).

Si riporta di seguito il contenuto del testamento: "Io sotto scritta X, nata a ...il ...nel pieno delle mie facoltà mentali, così dispongo delle mie sostanze per il tempo in cui non vivrò: nomino miei eredi i miei figli: Caio, Tizio, Filano e Ottavio. Attribuisco a mio figlio Ottavio -Montesor Miranda Mello la mia quota disponibile oltre alla riserva a lui spettante. Forlì, 17 giugno 2007".

Per quanto concerne la determinazione dell'identità degli eredi, sembra pacifico che essi si identifichino con i figli della sig.ra Ferreira, tenuto conto che il marito, allora ancora vivente, neppure è menzionato nel testamento e comunque, come si è visto, ebbe a rinunciare alla eredità della coniuge.

L'attore, tuttavia, svolge, nei confronti di Caio, domanda ex art. 463 c.c. di esclusione dalla successione per indegnità. Come noto e sottolineato dalla giurisprudenza, le ipotesi di indegnità a succedere previste nella norma citata sono tassative e insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica (cfr., Tribunale Palermo, sez. II, 22/02/2019; Tribunale Trieste, 13/03/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 13/03/2019), n. 137, *DeJure*). Specifica, dunque, l'attore che la formulazione della domanda di indegnità è subordinata all'accoglimento della eccezione di illegittimità costituzionale e/o della richiesta di rinvio pregiudiziale della norma, nella parte in cui non prevede, quale causa di esclusione dalla successione, il comportamento del soggetto/coerede, non precedente, ma successivo alla morte del *de cuius* teso a impedire la concreta realizzazione delle volontà del *de cuius*, facendo ritardare la pubblicazione del testamento con minacce e blandizie e poi impugnando il testamento stesso pur avendolo confermato e comunque nella consapevolezza della sua validità. A tal fine richiede l'attore che gli atti siano inviati alla Corte Costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. L'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 così stabilisce: "La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta

dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione". Ancora, al titolo II, capo II, art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 si stabilisce che "Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate. L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente. L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato".

La questione prospettata dall'attore deve essere disattesa, in ragione del difetto di manifesta fondatezza e, probabilmente, anche di rilevanza della questione stessa. Come è noto, nella materia penale, il principio di riserva di legge preclude alla Corte la possibilità di intervenire con sentenze additive "*in malam partem*" (cfr., Corte Costituzionale, 20/05/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 20/05/2016), n. 109, sentenza n. 57 del 2009; ordinanze n. 285 del 2012 e n. 437 del 2006). Orbene, se è vero che l'indegnità a succedere non costituisce sanzione penale bensì opera in campo civilistico, tuttavia tale sanzione è suscettibile di incidere pesantemente sui diritti della persona colpita da essa incisa, eludendo la capacità a succedere della persona stessa. Tanto è manifesto alla luce della pacifica necessità di interpretazione tassativa e non estensiva della norma, da considerarsi di stretta interpretazione. Deve dunque escludersi, analogamente, in questo ambito la possibilità di un intervento della Corte Costituzionale che vada ad aggiungere, peraltro in contrasto con la evidente stringente volontà e scelta del legislatore, ulteriori e nuove ipotesi di indegnità in grado di incidere profondamente su diritti fondamentali dell'individuo. La formulazione della "nuova fattispecie" invocata dall'attore, peraltro, apparirebbe anche del tutto generica, quali "comportamenti atti a impedire il realizzarsi della volontà del defunto" e dunque a maggior ragione in contrasto con le esigenze di chiarezza e tassatività evidenziate con riferimento all'art. 463 c.c. oltre che con lo stesso principio di eguaglianza invocato dall'attore a sostegno della propria pretesa.

A ciò si aggiunga come possa dubitarsi anche della rilevanza della questione: infatti, come sottolineato dalla Corte Costituzionale stessa, "Se è vero che le sentenze di accoglimento, in base al disposto dell'art. 136 Cost., confermato dall'art. 30 della legge n. 87 del 1953, operano *ex tunc*, perché producono i loro effetti anche sui rapporti sorti anteriormente alla pronuncia di illegittimità, la naturale retroattività dei loro effetti non è senza eccezioni. Da una parte, diversa è la decorrenza in caso di illegittimità costituzionale sopravvenuta, allorché è la Corte Costituzionale che indica in

dispositivo la data in cui si verifica l'incostituzionalità, data successiva a quella di efficacia della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, oppure stabilisce che la declaratoria di illegittimità costituzionale non incide in alcun modo su quanto finora avvenuto, sia in via amministrativa sia in via giurisdizionale; d'altra parte, è possibile che vi sia l'eventuale necessità di una graduazione degli effetti temporali della propria decisione sui rapporti pendenti. Può infatti eccezionalmente presentarsi l'esigenza di bilanciamento con altri valori e principi costituzionali, i quali in ipotesi risulterebbero gravemente in sofferenza ove tali effetti risalissero, come di regola, retroattivamente fino alla data di efficacia della norma censurata" (Corte Costituzionale, 02/12/2019, n. 246): è evidente che un intervento innovativo simile richiederebbe una precisa modulazione anche dei suoi effetti temporali, onde evitare che una persona possa essere incisa negativamente nei suoi diritti per condotte che, al tempo in cui furono commesse, non costituivano illecito comportante indegnità a succedere.

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere disattesa.

Per le stesse ragioni, l'attore formula altresì istanza di rinvio pregiudiziale.

L'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea così stabilisce: "La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile".

Nelle Raccomandazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (2016/C 439/01), si legge nell'introduzione che:

1. "Previsto dagli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il 'TUE') e 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il 'TFUE'), il rinvio pregiudiziale è un meccanismo fondamentale del diritto dell'Unione europea. Esso mira a garantire l'interpretazione e l'applicazione uniformi di tale diritto in seno all'Unione, fornendo ai giudici degli Stati membri uno strumento che consenta loro di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la 'Corte'), in via pregiudiziale, questioni riguardanti l'interpretazione del diritto dell'Unione o la validità di atti adottati dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione".

Prosegue il testo in questo senso:

"L'oggetto e la portata della domanda di pronuncia pregiudiziale [...] 8. La domanda di pronuncia pregiudiziale deve riguardare l'interpretazione o la validità del diritto dell'Unione, e non l'interpretazione delle norme del diritto nazionale o questioni di fatto sollevate nell'ambito del procedimento principale. 9. La Corte può statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale

soltanto se il diritto dell'Unione è applicabile nel procedimento principale. A tale riguardo è indispensabile che il giudice del rinvio esponga tutti gli elementi pertinenti, di fatto e di diritto, che lo inducono a ritenere che determinate disposizioni del diritto dell'Unione siano applicabili nel caso di specie. 10. Per quanto concerne i rinvii pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, occorre ricordare che in forza dell'articolo 51, paragrafo 1, della stessa, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Sebbene le ipotesi di una siffatta attuazione possano essere diverse, è tuttavia necessario che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulti in maniera chiara e inequivoca che una norma di diritto dell'Unione diversa dalla Carta è applicabile nel procedimento principale. Posto che la Corte non è competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale se una situazione giuridica non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, le disposizioni della Carta eventualmente richiamate dal giudice del rinvio non possono giustificare, di per sé, tale competenza. 11. Infine, se è vero che per rendere la propria decisione la Corte prende necessariamente in considerazione il contesto di diritto e di fatto della controversia principale, come definito dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, essa non applica direttamente il diritto dell'Unione a tale controversia. Quando si pronuncia sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione, la Corte cerca di dare una risposta utile per la definizione della controversia principale, ma spetta al giudice del rinvio trarne le conseguenze concrete, disapplicando all'occorrenza la norma nazionale giudicata incompatibile con il diritto dell'Unione".

Nel caso di specie, tuttavia, ed in contrasto con i predetti principi, la questione posta dall'attore riguarda invece l'interpretazione della norma italiana (cfr. pagg. 62, 63 atto di citazione), in quanto la richiesta dell'attore è finalizzata ad interpretare (e addirittura integrare) l'art. 463 c.c. e dunque la norma italiana, mentre la finalità del rinvio pregiudiziale è quella di interpretare il diritto dell'Unione Europea; al contrario, la normativa europea nella difesa attorea è citata solo tramite un laconico richiamo all'art. 35 del Regolamento europeo delle successioni, senza tuttavia prospettare alcuna questione o opzione interpretativa concreta di tale norma o di altra norma di diritto dell'Unione: la questione, dunque, è generica e mal posta e la richiesta di rinvio pregiudiziale deve essere disattesa.

Conseguentemente a tali statuizioni, la domanda di declaratoria di indegnità a succedere di Caio deve essere rigettata.

Gli eredi di Xsono dunque i suoi figli: Tizio, Caio, Yorge, Ottavio. Restano da stabilire le rispettive quote, tenendo conto delle statuizioni del testamento, dove si prevede che "Attribuisco a mio figlio Ottavio-Montresor Miranda Mello la mia quota disponibile oltre alla riserva a lui spettante". Le parti controvertono infatti sulla entità delle quote. In via preliminare deve rimarcarsi che il marito della *de cuius*, Ottavio, che poi rinunciò alla eredità, non viene menzionato nel testamento. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa, anche in linea astratta e teorica, l'opzione interpretativa propugnata da Caio secondo cui le ampie disposizioni donative in vita della *de cuius* a favore di Ottavio Montresor Z., coprendo di fatto la quota disponibile, comporterebbero una modificazione anche delle quote ideali, per cui esse dovrebbero stabilirsi nella misura di 1/4 per ciascun erede: detta opzione interpretativa, infatti, confonde inopinatamente il piano della determinazione delle quote ideali della successione con la attribuzione pratica dei beni corrispondenti a tale quota in sede

divisionale; in altre parole, attraverso i meccanismi di cui all'art. 737 e ss. c.c. si stabilirà se e quanto Ottavio Montresor debba ancora ricevere (o paradossalmente debba restituire) in sede divisionale, ma ciò non determina una modificazione delle quote successorie; al contrario, la collazione ha proprio la funzione di assicurare nella divisione della massa attiva del patrimonio del *de cuius* l'osservanza delle quote spettanti agli eredi, operando sia nella successione legittima che in quella testamentaria (cfr., Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 3013 del 10/02/2006); analogamente, le disposizioni relative alla azione di riduzione ex artt. 553 e s.s. c.c. non mirano certamente a modificare l'entità delle quote ideali, bensì a fornire tutela al legittimario la cui quota di legittima sia stata lesa (cfr., Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 22885 del 10/11/2010).

Scartata l'ipotesi di 1/4 per ciascuno, si analizzano le ulteriori opzioni interpretative sul campo, compendiate nelle sue difese da Ottavio Montresor Z.; la prima (1) dividendo per i quattro eredi la quota del rinunciante Ottavio, per ottenere 7/16 a favore di Ottavio Montresor Z. e 3/16 per gli altri; la seconda (2) che comporta l'accrescimento della quota disponibile a seguito della rinuncia del legittimario, sì che a Ottavio Montresor Z. spetterebbe la quota di 5/8 dell'asse e agli altri eredi rispettivamente 1/8 ciascuno; la terza (3) calcolando le quote come se fin dall'inizio i figli fossero stati gli unici legittimari, dunque 1/2 a Ottavio Montresor Z. e 1/6 per ciascuno dei restanti eredi.

Trattandosi di successione testamentaria, tuttavia, l'opzione interpretativa da prescegliersi, al di là degli aspetti teorici, deve essere certamente quella che emerge da una "... penetrante ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore" (Cass. Civ., sez. 2, Ordinanza n. 10882 del 07/05/2018).

L'opzione (1) e la (3) sembrerebbero porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 13524 del 12/06/2006) nella quale si esprime il principio della "cristallizzazione" delle quote di riserva, così statuendo che: "In tema di successione necessaria, la quota spettante al legittimario rinunciante non si accresce a favore degli altri legittimari accettanti, dovendo l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinuncia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari" (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 27259 del 16/11/2017 (Rv. 645963 - 02).

"Questa S.C. ha avuto occasione di affermare che se più sono i legittimari (nell'ambito della categoria dei discendenti), ciascuno ha diritto ad una frazione della quota di riserva e non all'intera quota, o comunque ad una frazione più ampia di quella che gli spetterebbe se tutti gli altri (non) facessero valere il loro diritto (sent. 22 ottobre 1975 n.3500, 1978 n. 5611). Tale orientamento, peraltro, si pone in implicito contrasto con la giurisprudenza formatasi con riferimento alla ipotesi in cui disponibile e legittima variano in funzione della esistenza di più categorie di legittimari o del numero di legittimari nell'ambito di una stessa categoria".

Ad es., in base all'art. 542 cod. civ., comma 1, se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge; in base all'art. 542 cod. civ., comma 2, quando, invece, i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio ed al coniuge spetta un altro quarto.

Con riferimento ad entrambe le ipotesi si pone il problema se il mancato esercizio dell'azione di riduzione da parte del coniuge pretermesso comporta che la legittima dell'unico figlio o dei più figli si "espanda", diventando rispettivamente pari alla metà o ai due terzi del patrimonio del *de cuius*, secondo quanto previsto dall'art. 537 cod. civ., commi 1 e 2. Con riferimento alla ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 542 cod. civ., si pone il problema se il mancato esercizio dell'azione di riduzione da parte dell'unico figlio comporta la espansione della legittima del coniuge, in modo da farle raggiungere la misura prevista dall'art. 540 cod. civ., comma 1. Con riferimento, infine all'ipotesi prevista dall'art. 542 cod. civ., comma 2, si pone il problema se l'esperimento dell'azione di riduzione da parte di uno solo dei figli comporta che la legittima allo stesso spettante debba essere determinata secondo quanto disposto dal comma 1.

La giurisprudenza di questa S.C. si è mostrata favorevole alla tesi della c.d. espansione della quota di riserva con riferimento all'ipotesi di mancato esercizio dell'azione di riduzione da parte del coniuge superstite (sent. 26 ottobre 1976 n. 3888; 9 marzo 1987 n. 2434; 11 febbraio 1995 n. 1529). Si è, in proposito, affermato (sent. 9 marzo 1987, cit.) che ... occorre tenere presente che, a norma dell'art. 521 c.c., la rinuncia all'eredità è retroattiva nel senso che l'erede rinunziante si considera come se non fosse mai stato chiamato all'eredità. È dunque impossibile far riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione, dal momento che tale situazione è soggetta a mutare, per effetto di eventuali rinunzie, con effetto retroattivo. È quindi alla situazione concreta che occorre far riferimento, e non a quella teorica, riferita al momento dell'apertura della successione, indipendentemente dalle vicende prodottesi in seguito; deve dunque far riferimento agli eredi che concretamente concorrono nella ripartizione dell'asse ereditario e non a quelli che in teoria a tale riparto avrebbero potuto partecipare.

Tale orientamento è conforme a quanto sostenuto in dottrina, in cui ugualmente si è invocato il principio della retroattività della rinuncia fissato nell'art. 521 c.c. e si è sostenuto che un argomento a favore dello stesso sarebbe desumibile dall'art. 538 cod. civ., che regola la riserva spettante agli ascendenti "se chi muore non lascia figli legittimi", in quanto la norma dovrebbe applicarsi soltanto nel caso in cui l'ereditando non abbia avuto figli o questi siano tutti presenti o assenti; se invece sopravvivessero figli capaci di succedere e tutti rinunziassero, si dovrebbe concludere nel senso che o rimane ferma a beneficio degli ascendenti la quota riservata di due terzi stabilita dall'art. 537 c.c., oppure che non sorge alcun diritto di riserva in favore degli ascendenti, conclusioni, l'una e l'altra, evidentemente inammissibili. Si tratta di un orientamento che il collegio ritiene di non poter condividere.

Appare, in primo luogo, inopportuno il richiamo agli effetti della rinuncia di uno dei chiamati in tema di successione legittima, secondo quanto previsto dagli artt. 521 e 522 cod. civ., per vari motivi.

Nella successione legittima il c.d. effetto retroattivo della rinuncia di uno dei chiamati e il conseguente accrescimento in favore degli accettanti trovano una spiegazione logica nel fatto che, diversamente, non si saprebbe quale dovrebbe essere la sorte della quota del rinunciante.

La situazione è ben diversa con riferimento alla c.d. successione necessaria.

Il legislatore, infatti, si è preoccupato di far sì che ad ognuno dei legittimari considerati venga garantita una porzione del patrimonio del *de cuius* anche contro la volontà di quest'ultimo. Mancando una chiamata congiunta ad una quota globalmente considerata con riferimento alla

ipotesi di pluralità di riservatari (ed anzi essendo proprio la mancanza di chiamata ereditaria il fondamento della successione necessaria), da un lato, viene a cadere il presupposto logico di un teorico accrescimento, e, dall'altro, non esistono incertezze in ordine alla sorte della quota (in teoria) spettante al legittimario che non eserciti l'azione di riduzione: i donatari o gli eredi o i legatari, infatti, conservano una porzione dei beni del *de cuius* maggiore di quella di cui quest'ultimo avrebbe potuto disporre.

La lettera della legge, poi, costituisce un ostacolo insormontabile per l'adesione alla tesi finora sostenuta in dottrina ed in giurisprudenza.

Dalla formulazione degli artt. 537 c.c., comma 1 ("se il genitore lascia"), 538 c.c., comma 1 ("se chi muore non lascia"), 542 c.c., comma 1 ("se chi muore lascia"), 542 c.c., comma 2 ("quando chi muore lascia"), risulta chiaramente che si deve fare riferimento, ai fini del calcolo della porzione di riserva, alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione; non viene preso, invece, in considerazione, a tal fine, l'esperimento dell'azione di riduzione da parte di alcuno soltanto dei legittimari.

Mancano, pertanto, le condizioni essenziali (esistenza di una lacuna da colmare e possibilità di applicare il principio *ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio*) per una estensione in via analogica delle norme in tema di successione legittima.

La tesi criticata, poi, sembra in contrasto con la *ratio* ispiratrice della successione necessaria, che non è solo quella di garantire a determinati parenti una porzione del patrimonio del *de cuius*, ma anche (come rovescio della medaglia) quella di consentire a quest'ultimo di sapere entro quali limiti, in considerazione della composizione della propria famiglia, può disporre del suo patrimonio può disporre in favore di terzi. È evidente che l'esigenza di certezza in questione non verrebbe soddisfatta ove tale quota dovesse essere determinata, successivamente all'apertura della successione, in funzione del numero di legittimari che dovessero esperire l'azione di riduzione.

Non possono, poi, essere taciuti gli inconvenienti pratici connessi alla adesione della c.d. espansione della quota di riserva. Occorre, a tal fine, partire dalla considerazione che l'esercizio dell'azione di riduzione è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale e che non è prevista una *actio* interrogatoria, al contrario di quanto avviene con riferimento all'accettazione dell'eredità (art. 481 cod. civ.). Ne consegue che all'apertura della successione ogni legittimario può esperire l'azione di riduzione solo con riferimento alla porzione del patrimonio del *de cuius* che gli spetterebbe in base alla situazione familiare di quest'ultimo a tale momento. Solo dopo la rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione da parte degli altri legittimari o la maturazione della prescrizione in danno degli stessi potrebbe agire per ottenere un supplemento di legittima, con evidente incertezza *medio tempore* in ordine alla sorte di una quota dei beni di cui il *de cuius* ha disposto per donazione o per testamento a favore di terzi.

Né utili argomenti a favore della tesi criticata possono desumersi dall'art. 538 cod. civ. In primo luogo, nel ragionamento sopra trascritto è incomprensibile il riferimento ad una quota pari a due terzi riservata in favore dagli ascendenti dall'art. 537 cod. civ., dal momento che tale disposizione fa riferimento alla quota riservata ai figli legittimi o naturali.

Non si comprende, poi, perché sarebbe inammissibile la conclusione (cui si perverrebbe aderendo alla tesi che il collegio ritiene preferibile) secondo la quale, ove sopravvivessero al *de cuius* figli legittimi e tutti rinunziassero non sorgerebbe alcun diritto di legittima a favore degli ascendenti. Va, innanzitutto, rilevato che non è chiaro se la rinunzia viene riferita all'accettazione dell'eredità o all'esperimento dell'azione di riduzione.

Nel primo caso un problema di tutela degli ascendenti non si porrebbe neppure, in quanto in loro favore si aprirebbe la successione legittima ex art. 569 cod. civ., dovendo i figli legittimi, a seguito della rinunzia all'eredità, considerarsi come mai chiamati alla successione.

Nel secondo caso la esclusione della configurabilità di una quota di riserva in favore degli ascendenti sarebbe espressione della scelta del legislatore di garantire il conseguimento di una quota del patrimonio del *de cuius* solo ai parenti più prossimi (oltre che al coniuge) esistenti al momento dell'apertura della successione. I parenti di grado successivo, che sono considerati come legittimar solo in mancanza di quelli di grado più vicino, pertanto, non possono essere rimessi in corsa in caso di mancato esercizio dell'azione di riduzione da parte di questi ultimi. In definitiva, il legislatore ha considerato iniquo il fatto che il *de cuius* disponga dell'intero suo patrimonio a favore di estranei nel caso in cui abbia solo discendenti o solo ascendenti; non ha considerato, invece, iniquo il fatto che rimangano fermi gli atti con i quali il *de cuius*, il quale lasci discendenti e ascendenti, abbia disposto dell'intero suo patrimonio a favore di estranei, nel caso in cui i discendenti (unici legittimari considerati) non esperiscano l'azione di riduzione.

Alla luce delle considerazioni svolte si può, pertanto, concludere che ai fini della individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell'ambito della stessa categoria occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinunzia o prescrizione) dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.

In dottrina, tuttavia, si è rilevato che l'orientamento delle SS.UU. sopra menzionato si applicherebbe con riferimento alle sole ipotesi di rinunzia o prescrizione della azione di riduzione, non di rinunzia alla eredità, come nel caso di specie (doc. 22 fascicolo parte attrice) e ciò valorizzando quale norma chiave l'art. 552 c.c., che così dispone: "Il legittimario [536 ss. c.c.] che rinunzia all'eredità [519 c.c.], quando non si ha rappresentazione [467 c.c.], può sulla disponibile ritenere le donazioni [769 ss. c.c.] o conseguire i legati a lui fatti [521 c.c.]; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione [553, 564, 724 c.c.], se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre [553 ss. c.c.] le disposizioni testamentarie o le donazioni [554 c.c.], restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo"; nella Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942) così si legge:

"Un problema, che ho ripreso in esame, è quello della sorte delle donazioni e dei legati in conto di legittima nell'ipotesi di rinunzia del beneficiato. Com'è noto, il codice del 1865 disponeva al riguardo che il rinunziante può ritenere la donazione o domandare il legato fino a concorrenza della porzione disponibile, mentre non può ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima. La norma, testualmente riprodotta nell'art. 338 del progetto preliminare, venne soppressa nel progetto

definitivo perché ritenuta superflua, in quanto nel nuovo sistema non è erede chi non accetta e solo l'erede è tenuto alla collazione e ha diritto alla legittima. L'esattezza di questo principio per quanto concerne diritto alla legittima non è stata contestata. Tuttavia è stata espressa l'opinione che fosse preferibile ripristinare la disposizione relativa all'esonero dalla collazione da parte del rinunziante, per evitare il dubbio che egli possa ritenere la donazione o domandare il legato anche oltre il limite della quota disponibile. Tale proposta mi ha indotto a riesaminare l'opportunità di superare la soluzione tradizionale del problema, la quale è stata criticata quasi unanimemente dalla dottrina. È stato invero osservato che le conseguenze pratiche, a cui si perviene nell'applicazione della norma dell'art. 1003 del vecchio codice, sono spesso contrarie alla previdenza e alla volontà del padre di famiglia che abbia fatto delle assegnazioni in anticipazione di eredità. Infatti, la rinuncia alla successione da parte di un figlio che sia stato beneficiario con una donazione in conto di legittima, fa aumentare la quota di legittima degli altri figli e quindi può importare la riduzione di liberalità fatte dal *de cuius* a titolo di disponibile, che non sarebbero state soggette a riduzione se il legittimario avesse accettato. Ho riconosciuto pienamente fondati questi rilievi e quindi ho ritenuto necessario ricercare una diversa soluzione, che contemperasse i seguenti fondamentali principi: a) il rispetto della volontà del *de cuius*, che, facendo la donazione in conto di legittima, non intendeva né precludersi la possibilità di attribuire a suo piacimento la disponibile, alterare la situazione degli altri legittimari; b) il principio che il rinunziante non deve ritenere nulla a titolo di legittima; c) il principio per il quale, poiché il rinunziante è considerato estraneo all'eredità, gli altri legittimari devono assorbire l'intera legittima; d) l'esigenza che gli eventuali beneficiari della disponibile non siano alla mercé del rinunziante. Un sistema possibile sarebbe stato quello di far gravare le donazioni o i legati in conto di legittima sulla porzione indisponibile; ma tale sistema mi è sembrato incongruo, perché avrebbe procurato al rinunziante una posizione eccessivamente vantaggiosa. Questi, infatti, avrebbe potuto trattenere la legittima e l'eccedenza sulla disponibile, mentre secondo la regola del codice del 1865 non può trattenere nulla a titolo di legittima. Un altro sistema, che mi sono prospettato, è quello di disporre la risoluzione di qualunque donazione o legato in conto di legittima, per la parte corrispondente alla legittima; ma ho dovuto scartare anche questa soluzione perché essa presenterebbe l'inconveniente di rescindere a distanza di tempo atti di liberalità fatti nell'ambito familiare, in contrasto con la presumibile volontà del disponente. Sono venuto quindi nella determinazione di adottare un quarto sistema, secondo il quale il legittimario rinunziante può trattenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti, sulla porzione disponibile, purché però non pregiudichi le assegnazioni fatte dal testatore sulla disponibile che non sarebbero state soggette a riduzione se il legittimario fosse venuto alla successione. Pertanto, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario procedere a riduzione di disposizioni testamentarie o di donazioni, restano salve le assegnazioni che il *de cuius* ha fatte sulla disponibile e che non sarebbero state attaccate se il rinunziante fosse venuto alla successione; si riducono invece le donazioni e i legati fatti ad esso rinunziante. In sostanza, si modifica l'ordine nel quale deve essere proposta l'azione di riduzione da parte dei legittimati accettanti, i quali debbono rivolgersi contro il rinunziante, rispettando le altre assegnazioni sulla disponibile. Non mi sembra contestabile l'equità di questa soluzione, che tiene nel dovuto conto le varie esigenze alle quali dianzi ho fatto cenno".

Secondo tale tesi, la norma in esame comporterebbe dunque che, nell'ipotesi di rinuncia all'eredità da parte del legittimario, si dovrebbe invece procedere al ricalcolo delle quote di riserva degli altri

legittimari, mentre la teoria della c.d. "cristallizzazione" delle quote dovrebbe limitarsi all'ipotesi di rinuncia o prescrizione della azione di riduzione.

Per vero, nella giurisprudenza di merito si trovano applicazioni del principio di "cristallizzazione" anche nel caso di rinuncia alla eredità (cfr., Tribunale Vicenza, 28/10/2021, n. 1976, *DeJure*); altro giudice di merito evidenzia, in particolare, che la rinuncia alla eredità da parte del legittimario pretermesso sarebbe senza effetto non essendosi aperta la delazione ereditaria a suo favore: in particolare, "... in assenza del positivo esperimento dell'azione di riduzione, la **rinuncia** da parte del **legittimario** pretermesso è priva di effetto, non essendovi alcuna quota ereditaria che resti non acquisita a seguito della **rinuncia** stessa, atteso che nell'ipotesi di **legittimario** pretermesso non sussiste delazione dell'eredità in suo favore (R.G.A.C. n. 3491/2011, 3492/2011, 6156/2012). Occorre, quindi, ai fini di acquisire la quota di spettanza del **legittimario** pretermesso, la previa e vittoriosa impugnazione della **rinuncia** all'azione di riduzione, che elimina l'efficacia delle disposizioni testamentarie lesive dei diritti del **legittimario** pretermesso [...] Anche se la Corte pare essersi occupata solo delle conseguenze della **rinuncia** all'esperimento dell'azione di riduzione, e indubbio che anche in caso di rinuncia all'eredità si possa giungere al medesimo risultato pratico finale. Ove, infatti, il soggetto a cui l'ordinamento riserva una quota di eredità sia solo stato leso, rinunciando alla delazione (parziale) in suo favore, sempre che non ricorrano i presupposti della rappresentazione in favore dei discendenti del rinunciante all'eredità relativamente alla quantità di eredità devolutagli per testamento o in base a successione legittima, perderà ogni diritto successorio e si precluderà pure la possibilità di agire in riduzione (R.G.A.C. n. 3491/2011, 3492/2011, 6156/2012).

Analogamente il **legittimario** preterito, estromesso dalla delazione ereditaria, rinunciando ad avvalersi dell'azione giudiziale di riduzione delle disposizioni lesive, non potrà più ottenere la quota riservatagli per legge, e perderà l'unica possibilità per adire l'eredità del *de cuius*. In un modo o nell'altro il **legittimario** non verrà alla successione. In definitiva, l'interpretazione della Suprema Corte, nella sua composizione allargata, ha senz'altro il pregio di semplificare il calcolo della quota di riserva spettante al **legittimario**, che diviene insensibile alle vicende successive.

Ritiene il Collegio di dover ribadire, quindi, che qualora il defunto lasci una pluralità di legittimari, lesi da donazioni o disposizioni testamentarie che eccedono la quota disponibile, il mancato esperimento dell'azione di riduzione da parte di uno di essi non si ripercuote sulla quota spettante agli altri e non l'incrementa. Sono, invece, il donatario, l'erede o il legatario, destinatari della disposizione lesiva, a beneficiare della scelta del **legittimario** rinunciante o inerte, in quanto, per la relativa quota, possono conservare l'attribuzione a loro favore. Da questo principio non vi è ragione di discostarsi, stante la sua coerenza con la lettera e lo scopo delle disposizioni ..." (Tribunale Palermo, sez. II, 17/07/2017, n. 3952; *DeJure*). Pertanto, deve ritenersi che anche nel caso di rinuncia alla eredità non ci si possa discostare dal dettato delle SS.UU., posto che l'effetto pratico e le esigenze di tutela sottese a tale fattispecie sono analoghi al caso esplicitamente affrontato dalla Corte.

Detti principi vanno poi coordinati con la natura testamentaria della delazione ereditaria del caso di specie e con la necessità di rispettare la volontà della defunta, come sopra ricordato. Si ripete che il testamento così recita: "Io sotto scritta X, nata a *** (...), nel pieno delle mie facoltà mentali, così dispongo delle mie sostanze per il tempo in cui non vivrò: nomino miei eredi i miei figli: Caio, Tizio, Filano e Ottavio. Attribuisco a mio figlio Ottavio la mia quota disponibile oltre alla riserva a lui

spettante. Forlì, 17 giugno 2007". La riserva spettante a tutti i figli deve essere calcolata ai sensi dell'art. 542 comma 2 c.c., in forza del citato principio di cristallizzazione, poiché la *de cuius*, al momento della sua morte, ha "lasciato" marito e quattro figli. La quota di legittima di questi ultimi è indifferente alle vicende successive, sì che la rinuncia di... non può determinare l'accrescimento (ipotesi 1) o il ricalcolo (ipotesi 3) delle quote dei figli ai quali la sig.ra X ha evidentemente inteso lasciare solo la quota riservata. La quota ideale spettante a Ottavio non potrà che essere imputata alla disponibile per complessivi $4/8$ ($2/8 + 2/8$); pertanto le quote vanno così rideterminate: Caio $1/8$, Tizio $1/8$, Filano $1/8$, Ottavio $5/8$ (pari a $1/8 + 2/8 + 2/8$).

Devono essere infine dichiarate inammissibili, in quanto nuove e tardivamente proposte solo in sede di precisazione delle conclusioni, le seguenti domande di Caio:

"ACCERTARE E DICHIARARE che Ottavio ha violato l'art. 620 del Codice Civile con riguardo alla mancata presentazione del testamento olografo al notaio per la pubblicazione, appena avuta la notizia della morte del testatore, avendo celato il testamento olografo del 6 settembre 2006 della *de cuius* X, all'epoca già malata ma certamente capace di intendere e di volere, testamento pubblicato l'11 settembre 2018 a cura del notaio ...di Forlì; ACCERTARE E DICHIARARE che il predetto Ottavio ha violato ogni dovere di lealtà e probità per aver pubblicato tardivamente il testamento olografo di X del 17 giugno 2007 nell'anno 2013, celando, nell'occasione, il testamento del 6 settembre 2006 e determinando le condizioni per la impugnativa - proposta con atto di citazione per la causa civile .../17 R.G., relativa alla divisione dei compendi ereditari di... e X- stante le condizioni di incapacità a testare della predetta X due mesi prima dell'*exitus*; per aver omesso, a fronte dell'impugnativa del predetto testamento olografo del 17 giugno 2007 di dar conto al Giudice e allo scrivente attore impugnante il predetto testamento del 17 giugno del 2007, dell'esistenza di altro testamento - di cui erano a conoscenza anche gli altri due coeredi, certamente Tizio che ne ha fatto per primo produzione mediante deposito ai sensi dell'art. 87 disp. att. - datato 6 settembre 2006, determinando, in tal modo, l'erroneo convincimento del Giudice e dello scrivente coerede circa l'esistenza dell'unico testamento del 17 giugno 2007, provvedendo in assoluta malafede e con violazione di ogni dovere di lealtà e probità a istruire la causa con riguardo al testamento del 17 giugno 2007 - ritenendolo a lui più favorevole del testamento 6 settembre 2006 - sì che il G.I. ha ammesso prove per interrogatorio formale e per testi con riguardo alle condizioni mentali di Xil 17 giugno 2007".

Quanto alle seguenti domande di Caio:

"ACCERTARE E DICHIARARE che la produzione del testamento olografo del 6 settembre 2006 - nullo, invalido e inefficace per le ragioni già espresse circa l'intervenuta integrale disposizione della propria disponibile da parte di X, peraltro capace nel settembre 2006 - in corso della presente causa .../17 R.G. a mezzo *reconventio reconventionis* è comportamento processuale sanzionabile sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte, *ex plurimis* Cass. Civ., 12.09.2003, n. 13427, che così recita: «Ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., la violazione del dovere di lealtà e probità stabilito dall'art. 88 dello stesso codice giustifica, indipendentemente dalla soccombenza, la condanna della parte, che è venuta meno a tale dovere, al rimborso delle spese processuali che l'altra parte ha dovuto sostenere a causa del comportamento illecito. Pertanto non viola il principio della soccombenza il giudice che pone a carico della parte vittoriosa le spese del giudizio, ove accerti - con apprezzamento discrezionale non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato

in relazione alla logica e alla realtà processuale - che questo è stato reso necessario dal comportamento tenuto dalla parte vittoriosa in violazione del predetto dovere»; ACCERTARE il concorso di Tizio nella predetta condotta di violazione dell'art. 88 c.p.c. è di manifesta malafede, per aver addirittura depositato copia del predetto testamento 6 settembre 2006 successivamente alla costituzione in giudizio con deposito irrituale", esse, essendo pertinenti alle spese di lite, verranno regolate al definitivo.

Tanto stabilito, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre domande.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione collegiale e come sopra composto, non definitivamente pronunciando sulla causa n. 2931 del 2017, ogni diversa istanza disattesa e assorbita, così provvede:

1. Preliminarmente dichiara inammissibili in questa sede le seguenti domande riconvenzionali di Caio, tutte riferite all'asse ereditario di...:

"- revocare per ingratitudine ai sensi dell'art. 801 cod. civ. le donazioni dirette, indirette e liberalità atipiche poste in essere dall'avv.... a favore dell'avv. Tizio e dell'avv. Ottavio;

- accertare la consistenza dell'asse ereditario dell'avv.... nella misura indicata in narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. .../17;

- accertare e dichiarare la quota di riserva sui predetti assi ereditari dei *de cuius* spettante all'avv. Caio, nella misura indicata in narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. .../17 o in quella diversa che risulterà in corso di causa, e conseguentemente, ridurre ai sensi degli artt. 553 ss. cod. civ. le porzioni degli eredi legittimi e/o le disposizioni testamentarie e/o le donazioni dirette e/o indirette e/o dissimulate e/o liberalità atipiche (con riferimento alla successione di...);

- disporre la divisione ex art. 713 cod. civ. fra i coeredi del defunto avv....;

- disporre la collazione ex art. 737 ss. cod. civ. delle donazioni dirette e/o indirette e/o dissimulate e/o liberalità atipiche in favore dei coeredi avv. Tizio e avv. Ottavio (con riferimento al *de cuius* Ottavio);

- disporre in ogni caso la collazione ex art. 737 ss. cod. civ. delle donazioni dirette e/o indirette e/o liberalità atipiche in favore del coerede dott. prof. Filano (con riferimento al *de cuius* Ottavio);

- dichiarare l'avv. Tizio e l'avv. Ottavio decaduti dal beneficio di inventario rispetto all'eredità dell'avv. Ottavio con ogni conseguenza di legge".

2. Dichiara l'inammissibilità delle seguenti domande proposte da...:

"ACCERTARE E DICHIARARE che Ottavio ha violato l'art. 620 del Codice Civile con riguardo alla mancata presentazione del testamento olografo al notaio per la pubblicazione, appena avuta la notizia della morte del testatore, avendo celato il testamento olografo del 6 settembre 2006 della *de*

cuius X, all'epoca già malata ma certamente capace di intendere e di volere, testamento pubblicato l'11 settembre 2018 a cura del notaio ...di Forlì;

ACCERTARE E DICHIARARE che il predetto Ottavio ha violato ogni dovere di lealtà e probità per aver pubblicato tardivamente il testamento olografo di X del 17 giugno 2007 nell'anno 2013, celando, nell'occasione, il testamento del 6 settembre 2006 e determinando le condizioni per la impugnativa - proposta con atto di citazione per la causa civile .../17 R.G., relativa alla divisione dei compendi ereditari di... e X - stante le condizioni di incapacità a testare della predetta X due mesi prima dell'*exitus*; per aver omesso, a fronte dell'impugnativa del predetto testamento olografo del 17 giugno 2007 di dar conto al Giudice e allo scrivente attore impugnante il predetto testamento del 17 giugno del 2007, dell'esistenza di altro testamento - di cui erano a conoscenza anche gli altri due coeredi, certamente Tizio che ne ha fatto per primo produzione mediante deposito ai sensi dell'art. 87 disp. att. - datato 6 settembre 2006, determinando, in tal modo, l'erroneo convincimento del Giudice e dello scrivente coerede circa l'esistenza dell'unico testamento del 17 giugno 2007, provvedendo in assoluta malafede e con violazione di ogni dovere di lealtà e probità a istruire la causa con riguardo al testamento del 17 giugno 2007 - ritenendolo a lui più favorevole del testamento 6 settembre 2006 - sì che il G.I. ha ammesso prove per interrogatorio formale e per testi con riguardo alle condizioni mentali di X il 17 giugno 2007".

3. Respinge l'istanza di riunione alla presente causa del fascicolo ... del 2017.
4. Respinge l'eccezione di Caio di inammissibilità per indeterminatezza della domanda attorea.
5. Accerta e dichiara l'intervenuta rinuncia da parte di Caio alla azione di annullamento del testamento redatto da X e datato 17 giugno 2007 e dunque
6. Accerta e dichiara che la successione di X, deceduta in Forlì il 20.08.2007, si è aperta in forza del testamento olografo datato 17 giugno 2007 e pubblicato in data 11 gennaio 2013 presso il notaio dr. ...di Forlì.
7. Respinge la questione di legittimità costituzionale dell'art. 463 c.c. sollevata dall'attore, in quanto non rilevante e manifestamente infondata.
8. Respinge la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia parimenti effettuata dall'attore.
9. Respinge la domanda attorea di declaratoria di indegnità a succedere di Caio
10. Accerta e dichiara che gli eredi di X sono i relativi figli e dunque: Caio, Tizio, Filano, Ottavio, per le rispettive quote così stabilite: Caio 1/8, Tizio 1/8, Filano 1/8, Ottavio 5/8.
11. Spese al definitivo.
12. Dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione dell'istruttoria.

Forlì, 30 marzo 2022.

IL GIUDICE REL. EST.

dott.ssa Valentina Vecchietti

IL PRESIDENTE

dott.ssa Rossella Talia

Depositato in Cancelleria l'8 aprile 2022.